



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 388

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 14 aprile 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 30)</i>	Pag. 5
<i>Plenaria</i>	» 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag. 9
<i>Plenaria</i>	» 10
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)</i>	» 16

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 17
---------------------------	------

3^a - Affari esteri:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)</i>	» 24
---	------

4^a - Difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	» 25
<i>Plenaria</i>	» 25

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 35
---------------------------	------

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i>	» 39
<i>Plenaria</i>	» 39

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	» 42
---------------------------	------

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i>	» 62
<i>Plenaria</i>	» 62

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 156)</i>	<i>Pag.</i>	70
<i>Plenaria</i>	»	70
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	79
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	89
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 136)</i>	»	100
<i>Plenaria</i>	»	100
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	114

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	124
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	131
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	131

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	»	139
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	141

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	170
--	---	-----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	171
---	-------------	-----

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 14 aprile 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,45

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 154 E SUGLI ATTI
COMUNITARI NN. 60, 61 E 62*

Plenaria

45^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente MUCCHETTI riferisce sull'esito della riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In merito agli atti co-

munitari nn. 60, 61 e 62, cosiddetto pacchetto «Unione dell'energia», nonché all'atto del Governo n. 154, schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2012/18/UE in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, gli Uffici di presidenza hanno convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali. Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a far pervenire le relative segnalazioni, come convenuto, entro giovedì 16 aprile.

Prendono atto le Commissioni riunite.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 154)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore per la 13^a Commissione, senatore Di Biagio, riferisce sul provvedimento in titolo, evidenziando come le principali novità della direttiva 2012/18/UE (Seveso III), che sostituirà le direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, siano volte a migliorare le misure di controllo degli stabilimenti produttivi, a ridurre gli oneri amministrativi, a garantire ai cittadini il migliore accesso alle informazioni rilevanti e la possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, nonché ad avviare azioni legali sotto forma di *class action*.

Per comprendere il contesto operativo della nuova direttiva occorre ricordare che il decreto legislativo n. 334 del 1999 – che ha recepito la direttiva 96/82/CE – si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1 dello stesso decreto. Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari, i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti, il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo, il trasporto di sostanze pericolose in condotta, lo sfruttamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, l'esplorazione e lo sfruttamento *offshore* di minerali, le discariche di rifiuti, nonché il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia. Il decreto legislativo n. 334 del 1999 ha demandato la definizione di aspetti tecnici specifici a successivi decreti attuativi solo in parte adottati e ha attribuito, in via transitoria, allo Stato l'esercizio di determinate competenze, relative essenzialmente alle istruttorie e ai controlli sugli stabilimenti con maggiori quantitativi di sostanze pericolose e alla pianificazione di emergenza, nelle more del loro trasferimento alle Regioni, in attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Tale trasferimento di funzioni non si è ad oggi verificato, per la mancata realizzazione delle condizioni previste dallo stesso articolo 72.

Lo schema di decreto in esame conferma l'assetto delle competenze previsto dal decreto legislativo n. 334 del 1999, rafforzando il criterio dimensionale, ai fini del riparto delle funzioni amministrative fra Stato e Regioni. Al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste dal presente decreto, sono previste anche le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione. Gli allegati tecnici comprendono, infatti, l'intera normativa di attuazione prevista dal decreto legislativo n. 334 del 1999, opportunamente aggiornata, compresa quella ancora oggi non adottata, nonché le norme tecniche necessarie per l'attuazione del presente decreto e la contestuale abrogazione dei provvedimenti ad oggi adottati per dare esecuzione al citato decreto legislativo n. 334. Elementi distintivi sono il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'ambiente, del sistema dei controlli, delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, l'eliminazione degli obblighi per i gestori sotto soglia, l'allineamento alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda la possibilità di non predisporre il piano di emergenza esterna in caso di dimostrata assenza di effetti degli incidenti all'esterno dello stabilimento e l'eliminazione dell'obbligo di regolamentazione delle attività portuali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999.

Lo schema di decreto proposto è composto di 4 Capi: il Capo I reca i principi generali e il campo di applicazione, il Capo II reca le competenze, il Capo III reca gli adempimenti, il Capo IV reca sanzioni, disposizioni finanziarie, tariffarie, transitorie ed abrogazioni.

La senatrice VALDINOSI (*PD*), relatrice per la 10^a Commissione, riferisce sulle parti di competenza della Commissione industria, ricordando come il presente schema di decreto, predisposto in base alla legge 6 agosto 2013, n. 96, (legge di delegazione europea 2013) sia volto a recepire la direttiva 2012/18/UE sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti industriali (cosiddetta «Seveso III»), che sostituirà integralmente, a partire dal giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE.

Come già ricordato dal presidente Marinello, lo schema di decreto è composto di quattro capi e 17 allegati (da I a VI e da A a M).

Oltre a confermare l'obiettivo generale di assicurare che tutti i gestori di stabilimenti che rientrano nel suo campo di applicazione dispongano di una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e dei relativi strumenti di attuazione e a prevedere gli aggiornamenti tecnici necessari per l'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, la direttiva contiene novità volte a migliorare e aggiornare la disciplina in base alle esperienze acquisite con la «Seveso II», in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati; semplificare l'attuazione delle disposizioni, nonché ridurre gli oneri amministrativi; garantire ai cittadini coinvolti, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, una migliore conoscenza dei rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali «Seveso» e su

come comportarsi in caso di incidente, nonché una maggiore ed efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali per la tutela del diritto di accesso alle informazioni e di partecipazione; superare alcuni problemi interpretativi sorti dall'applicazione delle norme contenute nella Direttiva 96/82, migliorandone la leggibilità e la chiarezza, precisando quali disposizioni si applicano a quali stabilimenti, distinti anche terminologicamente in due classi: *upper tier* (stabilimenti di soglia superiore) e *lower tier* (stabilimenti di soglia inferiore); introdurre o precisare alcune definizioni.

Per quanto riguarda le aziende (al 31 dicembre 2014 la normativa Seveso interessa 1.112 siti industriali nazionali, principalmente nei settori chimico, petrolchimico e di deposito), le più importanti novità introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame riguardano l'introduzione di una modulistica unificata a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico, per la comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore; il meccanismo della «deroga», previsto dalla direttiva per le sostanze non in grado, in determinate condizioni, di generare incidenti rilevanti; il rafforzamento del sistema dei controlli attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti; l'obbligo esplicito per il gestore di fornire dettagli, se disponibili, sugli stabilimenti vicini e su altri siti non ricadenti nel campo di applicazione della direttiva, aree e insediamenti che potrebbero essere l'origine o incrementare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino; l'alleggerimento degli oneri e delle procedure amministrative previste. In proposito, si prevede l'applicazione di tariffe differenziate per tipologia di stabilimento, con conseguenti costi inferiori per le micro e le piccole e medie imprese.

Nel rimandare al testo per l'elenco completo delle attività industriali incluse ed escluse dall'ambito di applicazione della direttiva, segnala, tra le principali novità, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose, nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, mentre tra quelle escluse rientra lo stoccaggio di gas in siti sotterranei *offshore*, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 14 aprile 2015

Sottocommissione per i pareri

96^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1804) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1805) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1806) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1807) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 3.0.200 riferito al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

262^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1818) *Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) riformula l'ordine del giorno G/1818/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, modificandone il dispositivo, al fine di impegnare il Governo, in sede di emanazione di atti con forza di legge di cui all'articolo 77 della Costituzione, all'assoluto rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che ha riferimento alle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione. Tale formulazione, infatti, appare più corretta.

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1818/1/1 (testo 2), che sostanzialmente richiama la normativa vigente.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1. Con riferimento all'emendamento 1.0.1, si rimette al Governo, al fine di valutare, sul piano tecnico, la possibilità di accorpate le consultazioni referendarie con le altre elezioni a livello nazionale e regionale.

Infine, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.1.

Il sottosegretario BOCCI si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1818/1/1 (testo 2) come raccomandazione, tanto più che il dispositivo – nel richiamare il Governo al rispetto della disciplina vigente – appare ultroneo.

Sugli emendamenti 1.1 e 2.1 esprime parere conforme a quello del relatore.

Quanto all'emendamento 1.0.1, pur ritenendo condivisibile la finalità della proposta, sottolinea che sarebbe estremamente difficile accorpate lo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 123 della Costituzione e quello delle altre consultazioni elettorali, a causa della differenza delle rispettive procedure e delle fonti normative che le regolano.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) esprime perplessità per la decisione del Governo di accogliere solo come raccomandazione un ordine del giorno che richiama all'osservanza della normativa vigente. Dopo aver sottolineato l'inopportunità del provvedimento in esame, che sostanzialmente proroga la durata del mandato consiliare di alcune Regioni, auspica che il Governo si astenga da ulteriori interventi in materia elettorale.

Quanto all'emendamento 1.0.1, per superare i rilievi del rappresentante del Governo, si dichiara disponibile a una riformulazione, per consentire alle Regioni di accorpate le consultazioni referendarie ed elettorali, conseguendo così un notevole risparmio di spesa.

Il senatore CRIMI (*M5S*) insiste per la votazione degli emendamenti 1.1. e 2.1. In particolare, annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1, volto a sopprimere una norma che non si limita ad affrontare il caso contingente, ma modifica in modo permanente la durata della legislatura regionale. A suo avviso, l'intervento del Governo, peraltro adottato con provvedimento d'urgenza, avrebbe dovuto essere circoscritto al primo rinnovo dei consigli regionali interessati.

Esprime un orientamento favorevole all'ordine del giorno n. 1 (testo 2), per quanto possa essere considerato ultroneo, nonché sull'emendamento 1.0.1. A tale proposito, propone una riformulazione, volta a prevedere che il Governo debba favorire, con idonee misure, l'accorpamento delle elezioni amministrative e regionali e dello svolgimento dei *referendum*.

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) ritiene necessaria un'ulteriore riflessione sull'emendamento 1.0.1. Infatti, sebbene sia condivisibile la finalità di accorpare le consultazioni popolari anche a livello locale e regionale, è opportuno risolvere le questioni tecniche richiamate dal Governo.

Il sottosegretario BOCCI ribadisce la difficoltà di allineare discipline completamente differenti, in ragione dell'esigenza di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. Tuttavia, al fine di svolgere le opportune verifiche a livello tecnico, anche attraverso un'interlocuzione con la Conferenza Stato-Regioni, invita il proponente a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 1.0.1.

La senatrice LO MORO (*PD*) si dichiara favorevole all'ordine del giorno n. 1 (testo 2).

Quanto all'emendamento 1.0.1, invita il senatore Calderoli a una ulteriore riflessione, per elaborare una formulazione che consenta di contemperare le diverse esigenze, senza adottare misure che potrebbero incidere in modo irragionevole sull'autonomia regionale.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1818/1/1 (testo 2).

Il sottosegretario BOCCI si rimette alla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere favorevole del relatore, l'ordine del giorno G/1818/1/1 (testo 2) è accolto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) trasforma l'emendamento 1.0.1 nell'ordine del giorno G/1818/2/1, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1818/2/1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.1 è respinto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Migliavacca il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1818 e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15.

**ORDINI DEL GIORNO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1818**

G/1818/1/1 (testo 2)

CALDEROLI

Il Senato,

premesso che

il punto 4) dell'analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla presente legge di conversione recita testualmente: «Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali»;

il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali;

il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale in senso stretto (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale «di contorno»;

tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, in cui si dispone che il Governo «non può», mediante un decreto-legge, «provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione»: materie, queste, fra le quali rientra anche quella elettorale;

impegna il Governo,

in sede di emanazione di atti con forza di legge di cui all'articolo 77 della Costituzione, all'assoluto rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che ha riferimento alle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

G/1818/2/1

CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative,

impegna il Governo

a compiere ogni iniziativa per consentire che, nel caso in cui nel medesimo anno debbano tenersi uno o più *referendum* di cui all'articolo 123 della Costituzione, la convocazione degli elettori possa avvenire, per tutti i *referendum*, nella medesima data.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 80

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 14 aprile 2015

Plenaria

200^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) – anche alla luce della decisione resa in data di oggi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul «caso Contrada» – chiede l'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione dei disegni di legge nn. 686 e 698 – di iniziativa rispettivamente dei senatori Casson e Barani – recanti modifiche al codice penale concernenti il cosiddetto «concorso esterno in associazione mafiosa».

Il presidente PALMA assicura che sottoporrà la richiesta avanzata dal senatore Giovanardi all'Ufficio di Presidenza, al fine di poter assumere le conseguenti determinazioni sul punto in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione.

Interviene, quindi, il senatore LUMIA (*PD*) chiedendo che la Commissione trasmetta una richiesta all'INPS per acquisire i dati relativi all'impatto sotto il profilo previdenziale dei disegni di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto.

IN SEDE REFERENTE

(1012) CALIENDO ed altri. – *Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente PALMA avverte che, su proposta del relatore, il termine per la presentazione degli emendamenti, precedentemente fissato a giovedì 16 aprile alle ore 18, è posticipato a lunedì 4 maggio alle ore 16.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. – *Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

(630) SCILIPOTI ISGRÒ. – *Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

(1056) LUMIA ed altri. – *Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

(1202) Erika STEFANI. – *Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

(1292) Adele GAMBARO ed altri. – *Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

(1798) Lucrezia RICCHIUTI. – *Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il presidente PALMA avverte che, su proposta del relatore, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1738, adottato dalla Commissione come testo base, precedentemente fissato a giovedì 16 aprile alle ore 18, è posticipato a lunedì 4 maggio alle ore 16.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati

(708) CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale

(709) DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

(1113) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale

(1693) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale

(1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1844, 708, 709, 1113, 1693 e 1713 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1824 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Riferisce alla Commissione, sul disegno di legge n. 1824, la relatrice CAPACCHIONE (PD), la quale osserva che il disegno di legge, composto da sette articoli, recando modifiche a disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, è volto a ridisegnare l'istituto della prescrizione introducendo due distinti regimi prescrizionali dei reati a seconda che sia stata o meno, in relazione ad essi, esercitata l'azione penale.

In particolare, l'articolo 1 interviene – al comma 1, lettera a) – sui termini di prescrizione di cui all'articolo 157 del codice penale ed introduce un primo elemento di differenziazione tra la prescrizione sostanziale e le conseguenze processuali del decorso del tempo, prevedendo che la prescrizione estingua il reato se l'azione penale non viene esercitata entro un periodo di tempo variabile a seconda della gravità del fatto-reato, valutata sulla base della pena massima edittale. I termini di prescrizione sostanziale sono raddoppiati per i reati di mafia e terrorismo, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b). Alla lettera c) viene invece introdotto un nuovo meccanismo che prevede la prescrizione del reato se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza delle indagini. Come emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge, l'introduzione di un siffatto meccanismo «si reputa opportuna in chiave di bilanciamento degli interessi in gioco: all'interruzione dei termini di prescrizione al verificarsi del rinvio a giudizio si pone una contropinta funzionale al contenimento della durata della fase preliminare di indagine, viceversa potenzialmente suscettibile di protrarsi per un tempo irragionevolmente lungo».

L'articolo 2 aggiunge, alla fine dell'articolo 158 del codice penale – sulla decorrenza del termine di prescrizione – un comma aggiuntivo con cui si prevede che per i reati di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, commessi ai danni dei minori, il termine di prescrizione non decorre dalla commissione della condotta criminosa, ma dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa.

Con l'articolo 3 del disegno di legge – interamente sostitutivo dell'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione – si introduce un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione dall'iscrizione della notizia di reato alla scadenza del termine previsto dal codice di rito per l'esercizio dell'azione penale, mentre gli articoli 4 e 5 provvedono all'abrogazione rispettivamente dell'articolo 160 del codice penale sull'interruzione della prescrizione e dell'articolo 161 del codice penale sui relativi effetti.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano infine gli istituti ai quali è affidata la tutela della ragionevole durata del processo dopo l'esercizio dell'azione penale. Con l'articolo 6 si introduce l'articolo 62-*ter* del codice penale prevedendo un termine unico (pari a sei anni) di durata ragionevole del processo, che decorre dall'esercizio dell'azione penale fino alla pronuncia della sentenza, emessa in qualunque grado di giudizio, decorso il quale il giudice è tenuto ad applicare una riduzione di pena al condannato pari ad un giorno per ogni cinque giorni di ritardo. Al comma 2 vengono enumerate le ipotesi di esclusione della suddetta riduzione di pena (deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; dichiarazione di ricusazione o richiesta di rimessione proposte dall'imputato e dichiarate inammissibili; rogatorie all'estero; perizie di lunga durata o di particolare complessità), mentre al comma 3 si prevede una clausola generale di esclusione in capo al giudice, ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o in presenza di più imputazioni.

All'articolo 7 – che introduce nel codice di rito l'articolo 346-*bis* – viene disciplinata una nuova causa di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di ragionevole durata del processo. A tale riguardo si prevede un novero differenziato di termini per ciascun grado di giudizio (sei anni per il primo grado dall'esercizio dell'azione penale; quattro anni per la sentenza di secondo grado dalla pronuncia della sentenza impugnata; tre anni per la pronuncia della Corte di legittimità dall'adozione della sentenza impugnata) superati i quali il processo si conclude con una pronuncia di non doversi procedere. Come si legge dai lavori preparatori i termini massimi per fase sono tarati sul doppio (e nel caso del giudizio di legittimità più del doppio) della durata ragionevole di ciascun grado del processo di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* della legge n. 89 del 2001 «in modo tale da rendere l'improcedibilità un evento patologico, una valvola di chiusura del sistema». Anche in questo caso i termini sono raddoppiati per i reati mafiosi e per quelli aventi finalità di terrorismo.

Su proposta della RELATRICE, viene disposta la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1824 con gli altri disegni di legge in titolo.

Il presidente PALMA informa i membri della Commissione che sono pervenuti dal Ministero della giustizia alcuni dati statistici – suddivisi per fattispecie di reato – sul numero di prescrizioni intervenute, nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, in rapporto al numero di procedimenti conclusi con riferimento a quelle medesime tipologie di reato nel medesimo arco di tempo.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo di poter conoscere i dati dei procedimenti prescritti suddivisi in base alla fase processuale in cui si è verificata la prescrizione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), condividendo le osservazioni testé svolte dal senatore Buccarella, auspica un'ulteriore acquisizione di dati statistici, affinché la Commissione sia messa in condizione di esaminare le problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo con un quadro informativo che sia il più completo possibile.

Si associa il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*).

Interviene il rappresentante del GOVERNO osservando che dai dati trasmessi è possibile rilevare che, per alcune fattispecie criminose, la percentuale di procedimenti prescritti risulta particolarmente elevata. Alla luce di ulteriori dati elaborati dal Ministero della giustizia – e che si impegna a trasmettere quanto prima alla Commissione – sembrerebbe registrarsi inoltre un significativo impatto della prescrizione nella fase delle indagini preliminari e – a decorrere dall'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta *ex Cirielli*) – una riduzione del numero di procedimenti prescritti.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede al rappresentante del Governo se siano previste conseguenze per l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge n. 1844. Esprime poi perplessità sulla portata del medesimo articolo 3, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui prevede che i periodi di sospensione di cui al nuovo secondo comma dell'articolo 159 – così come introdotto dalla disposizione – siano computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, dopo che la sentenza del grado successivo abbia assolto l'imputato ovvero abbia annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.

Il vice ministro COSTA, osserva che nel disegno di legge 1844 non sono previsti meccanismi sanzionatori in caso di inutile decorso del termine della prescrizione. Rammenta peraltro che il Governo ha predisposto un organico disegno di legge di riforma, recante modifiche al codice pe-

nale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento (atto Camera 2798). In questo ambito sono state avanzate proposte volte ad individuare una soluzione equilibrata tra l'esigenza di accertamento dei reati e la necessità di evitare un indefinito allungamento dei tempi del processo, anche con la introduzione di meccanismi premiali e sanzionatori collegati all'osservanza o meno dei termini di prescrizione.

Dopo che la senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) ha chiesto di acquisire i contenuti dell'indagine conoscitiva svolta presso la Commissione giustizia della Camera sul ddl n. 2798, prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) osservando che dai dati trasmessi dal Ministero della giustizia si evidenzia una percentuale significativa di procedimenti prescritti in materia di delitti contro l'ambiente ed in materia di corruzione. Esprime, inoltre, apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo ad intervenire in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione e sulla disciplina della prescrizione del reato lasciando che le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato possano procedere ad un ampio approfondimento dei rispettivi disegni di legge.

Ritiene necessario che il testo del disegno di legge n. 1844, con le modifiche apportate dalla Camera, venga migliorato mantenendo organicità agli interventi proposti in sede legislativa. In ordine al contenuto del disegno di legge in oggetto, ricorda che l'articolo 1 prevede di modificare l'articolo 157 del codice penale aumentando della metà i termini di prescrizione previsti nei commi precedenti per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari). Ricorda che l'articolo 2 del disegno di legge – recante modifiche all'articolo 158 del codice penale – prevede che, per i reati di cui all'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi ai danni di un minore, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In questo ultimo caso il termine della prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Condivide l'impostazione sottesa all'articolo 3 del disegno di legge – recante modifica all'articolo 159 del codice penale – che determina la sospensione processuale della prescrizione per un tempo non superiore a due anni a decorrere dal deposito della sentenza di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, nonché per un periodo di tempo non superiore ad un anno a decorrere dal deposito della sentenza di secondo grado fino alla pronuncia della sentenza definitiva. In tal modo, infatti, si consente che l'allungamento dei termini di prescrizione sia assicurato nel rispetto del principio di durata ragionevole del processo.

La seduta, sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che la potestà statale di accertamento del reato non debba prevalere rispetto all'interesse dell'imputato a che il processo non abbia durata irragionevole. Ritiene, infatti, aberranti quelle previsioni che, determinando un eccessivo allungamento dei termini di prescrizione, costringono di fatto l'imputato a rimanere sotto processo per un tempo lunghissimo, soprattutto quando non sussistano solidi elementi probatori di colpevolezza a suo carico. Tali ragioni danno conto in modo compiuto e convincente del perchè la sua parte politica ha votato – nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – contro le modifiche alla disciplina della prescrizione proposte con il disegno di legge n. 1844.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 14 aprile 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 25

*Presidenza del Presidente
CASINI*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 527 (IL
MEDITERRANEO E L'INTERESSE NAZIONALE)*

DIFESA (4^a)

Martedì 14 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente LATORRE rende noto che la Presidenza della Commissione, d'intesa con l'Istituto degli studi di politica internazionale (ISPI), sta organizzando, per il pomeriggio del prossimo 7 maggio, presso il Senato, un importante incontro sulla delicata situazione della Libia.

La partecipazione sarà riservata in via prioritaria ai membri della Commissione difesa e della Commissione esteri.

La Commissione conviene pienamente sull'effettuazione del predetto incontro istituzionale.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE propone di effettuare, per il prossimo 9 giugno, una visita presso la centrale operativa della Guardia di finanza.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-01780, del senatore Marton ed altri, sulla decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio ad un militare, precisando innanzitutto che, avendo il militare in questione presentato ricorso al competente tribunale amministrativo, la Difesa non potrà che aspettare il dispositivo della sentenza prima di intraprendere ulteriori iniziative sul punto.

In ogni caso, non sembra rispondere a verità la lamentata mancanza di istruttoria sulla questione, che invece è stata puntualmente effettuata e in base alla quale era stato accertato che le ragioni addotte dall'interessato erano di natura squisitamente privata e, pertanto, prive di rilievo giuridico.

Conclude precisando che i competenti organi della Difesa hanno comunque operato nell'ambito di quanto prescritto dall'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Replica il senatore MARTON (*M5S*), lamentando la palese insufficienza della normativa vigente, che non sembra, stando a quanto riferito dal rappresentante del Governo, tenere conto di situazioni soggettive come quelle rappresentate nel suo atto di sindacato ispettivo.

Nell'auspicarne, pertanto, una sollecita modifica, si dichiara parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il documento in titolo, presentato alle Camere in forza di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 (relazioni annuali al Parla-

mento), rilevando che i profili di competenza si rinvergono nella sezione relativa alla dimensione esterna dell'Unione europea (capitolo 4), che dà conto delle azioni concretamente intraprese dal Governo italiano nel corso dell'anno considerato (in questo caso, l'anno 2013).

Il predetto capitolo si divide in due parti. Una dedicata alla Politica estera comune (PESC), e l'altra relativa alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

Per quanto riguarda la prima parte (PESC – paragrafo 4.1), gli aspetti di interesse per la Difesa riguardano l'azione intrapresa dal Governo al fine di ottenere un incisivo impegno dell'Unione europea nei confronti delle regioni del Mediterraneo, dei Balcani e della crisi in Siria, il sostegno dato all'Europa per l'intesa preliminare sulla questione nucleare iraniana, le linee politiche nelle relazioni con la Russia, e la revisione del Servizio europeo di azione esterna (SEAE). La seconda parte (PSDC – paragrafo 4.2), invece, considera l'impegno italiano, nel corso del 2013, incentrato su una serie di iniziative volte al miglioramento e ottimizzazione della PSDC, nel solco tracciato dal progetto congiunto Esteri e Difesa denominato «*More Europe. Spending and arranging better to shoulder increased responsibilities for International peace and security*», presentato al Comitato Politico di Sicurezza dell'UE nel mese di novembre 2012. Le tematiche contenute nel predetto documento hanno infatti costituito l'ossatura dei contributi nazionali concepiti in preparazione del Consiglio europeo sui temi della Difesa (svoltosi il 19 ed il 20 dicembre 2013 a Bruxelles), le cui conclusioni recepiscono gran parte delle posizioni nazionali e costituiscono la base su cui costruire ulteriori interventi specifici anche alla luce dell'attuale situazione internazionale.

Procede quindi alla disamina puntuale dei sette sotto-paragrafi in cui si articola il paragrafo 4.2, rilevando innanzitutto che paragrafo 4.2.1 concerne il contributo italiano alle missioni internazionali (comprese quelle di polizia), rientranti sotto l'egida europea riferito all'anno 2013, anno nel quale l'Italia è risultata, in media, il quarto Paese contributore con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria e alla stabilizzazione di Libia, Somalia e Mali anche tramite il *capacity building*. L'Italia, inoltre, ha svolto un ruolo di primo piano nelle missioni a supporto del processo di pace in Medioriente e di stabilizzazione nell'area del Mediterraneo allargato, nonché nell'area balcanica.

Il successivo paragrafo 4.2.2 prende invece in considerazione lo sviluppo delle capacità militari dell'Unione. Viene infatti dato conto dello sforzo italiano nel Consiglio europeo sulla Difesa del dicembre 2013 al fine di portare ad un livello migliore le iniziative di «*Pooling & sharing*» nel settore. Viene dato inoltre conto del contributo italiano per la rivitalizzazione del piano capacitivo europeo, il quale, condotto in sinergia con l'equivalente *Defence planning* della NATO, permetterebbe di sincronizzare i differenti sviluppi nazionali in armonia con le indicazioni dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica.

Il paragrafo 4.2.3 concerne quindi la riorganizzazione delle strutture preposte alla pianificazione e condotta delle operazioni militari e delle missioni civili, dove l'Italia ha promosso un approccio alla pianificazione e gestione delle crisi maggiormente integrato in senso civile-militare, mediante una razionalizzazione e riarticolazione delle attuali strutture, mentre il successivo paragrafo 4.2.4 si sofferma sull'impiego delle forze di reazione rapida (*EU Battlegroups*), dando conto del dibattito, sviluppatosi nel 2013, sulla possibilità di impiegare effettivamente le predette unità nelle operazioni dell'Unione, sul come accrescerne la flessibilità di impiego e su come incentivare le offerte da parte dei paesi membri.

Il paragrafo 4.2.5 approfondisce i partenariati con la NATO, l'ONU e l'Unione africana. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con l'Alleanza atlantica, viene dato conto del recepimento del contributo nazionale nel rapporto dell'Alto rappresentante in vista del Consiglio europeo del dicembre 2013, mentre, relativamente alla cooperazione tra Unione europea e Nazioni Unite, permane nell'agenda delle due organizzazioni il dibattito volto a migliorare e rendere più coerente ed efficace la cooperazione nel campo della gestione delle crisi.

Relativamente, infine, al rafforzamento del partenariato dell'Unione europea con l'Unione africana, viene dato conto della prosecuzione della partecipazione italiana con un ufficiale dell'Arma dei carabinieri incluso nel *team* di gestione del secondo ciclo AMANI Africa, il cui obiettivo è quello di creare una capacità africana di gestione delle crisi a livello strategico-continentale.

Il relatore prosegue rimarcando l'importanza rivestita dal paragrafo 4.2.6, relativo alle attività dell'Agenzia europea per la difesa. Il documento, infatti, dà conto di alcuni progetti di sviluppo capacitivo da valorizzare. In particolare, la partecipazione italiana nel del 2013, si è incentrata sui programmi relativi al rifornimento in volo, all'addestramento dei piloti in ambito elicotteristico e all'implementazione dell'unità modulare medica multinazionale

Conclude illustrando il paragrafo 4.2.7 relativo sull'attuazione, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di difesa (le direttive 2009/81/CE, relativa alle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza e 2009/43/CE, sui trasferimenti all'interno della Comunità dei prodotti per la difesa).

Il presidente LATORRE consta che nessuno intende intervenire in sede di discussione generale. Nel dichiarare conclusa tale fase procedurale, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1581) *Patrizia BISINELLA. – Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

- e della petizione n. 905 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il presidente LATORRE informa la Commissione che, alla scadenza del termine (previsto per lo scorso 8 aprile alle ore 18), risultano presentati 3 emendamenti: uno a firma del relatore, uno a firma dei senatori Vattuone ed altri ed uno del senatore Divina (pubblicati in allegato).

Propone quindi di richiedere al Governo –ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento- la relazione tecnica sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti. Ciò al fine di rendere più sollecito l'esame del provvedimento sia presso la sede di merito, sia presso la Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il proprio parere. Una volta esaurito l'esame in sede referente, sarà possibile domandare al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Interviene in sede di discussione generale il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), domandando chiarimenti sull'ampiezza della platea dei beneficiari del provvedimento.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che nel corso dell'*iter* di analoghi provvedimenti nella scorsa legislatura il rappresentante del Governo *pro tempore* aveva effettuato, nella seduta del 13 novembre 2008, alcune stime al riguardo.

Il sottosegretario ROSSI osserva che i dati prodotti nel 2008 quasi sicuramente non sarebbero in grado di rappresentare la realtà odierna. Si riserva, quindi, di approfondire la questione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore ASTORRE (*PD*), auspicando che il Governo produca la relazione tecnica in tempi rapidi ed esprimendo –in linea di massima e subordinatamente alle risultanze della predetta relazione- un orientamento favorevole sugli emendamenti 1.0.1 e 5.0.1. Ribadisce il proprio orientamento favorevole alla richiesta di riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore VATTUONE (*PD*) illustra brevemente la proposta 1.0.1, che interviene sull'articolo 1084 del Codice dell'ordinamento militare al fine di sanare una palese sperequazione a danno della categoria degli ufficiali.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) illustra quindi la proposta 5.0.1, volta, del pari, a sanare un'importante sperequazione tra gli operatori civili vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e quelli militari che, in condizioni analoghe, vengono inquadrati come «vittime del dovere» e conseguentemente assoggettati ad un diverso –e penalizzante– regime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1371) MARTON ed altri. – Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il relatore CONTI (*FI-PdL XVII*) propone di udire innanzitutto i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (ovvero dei delegati da essi indicati). Sulla base degli elementi conoscitivi così ottenuti, si potrà successivamente valutare l'effettuazione di ulteriori audizioni.

Il senatore VATTUONE (*PD*) propone di udire anche le rappresentanze militari.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, quindi, di integrare il programma di audizioni con quella del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presidente LATORRE concorda invece con l'impostazione suggerita dal relatore.

La Commissione infine delibera di udire, in relazione al disegno di legge in titolo, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1581**

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al Libro Quarto (Personale militare), Titolo VII (Avanzamento) , Capo IV (Quadri di avanzamento e promozioni), dopo la sezione IV (Promozioni all'atto del Collocamento in congedo), è aggiunta la seguente:

"Sezione V

Promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

Art. 1084-*bis*.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. Possono altresì ottenere una promozione, a titolo onorifico, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.

3. Dai benefici di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore.

4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza.

Art. 1084-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-bis, comma 1, a condizione che:

a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi quindici anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;

e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla «consegna»;

f) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 1084-quater.

(Decorrenza)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente sezione risultano collocati in congedo assoluto, conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 1084-quinquies.

(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 1084-bis non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tali casi, quando vengono richiamati in servizio assumono il grado precedentemente rivestito.

Art. 1084-*sexies*.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 1084-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1084-*bis* e 1084-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1084-*quater*, possono presentare la domanda come richiesto al comma 1 entro il termine stabilito dallo stesso.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della Difesa provvede pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.0.1

VATTUONE, PEGORER, LUCIANO ROSSI, AMATI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Personale militare che cessa dal servizio per infermità)

1. All'articolo 1084, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «ausiliari» è soppressa.»

Art. 5.**5.0.1**

DIVINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione ai militari vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sono estesi ai militari vittime del dovere, caduti o che abbiano subito invalidità permanenti nelle circostanze di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 563 e 564.»

Conseguentemente, modificare la rubrica del provvedimento come segue: «Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto. Estensione ai militari vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo».

BILANCIO (5^a)

Martedì 14 aprile 2015

Plenaria**380^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il vice ministro MORANDO comunica che una relazione tecnica di passaggio, asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato, è stata depositata. Mette, altresì, a disposizione della Commissione un'ulteriore nota della Ragioneria in cui si risponde ad alcuni dei rilievi mossi dalla relatrice e dal Servizio del bilancio del Senato. Conferma, inoltre, la sussistenza dei fondi impiegati ai fini della copertura.

La relatrice ZANONI (PD) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.202, 5.204, 5.3, 5.10, 5.11, 5.0.2, 5.0.5, 5.0.6, 5-bis.0.2, 7.0.1, 7.0.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13,

11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 13.2, 13.3, 14.1, 17.6, 19.1 e 19.0.1. Fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4-bis.0.2, 4-bis.0.3, 5.2, 5.200, 5.205, 5.206, 5.12, 5.0.1, 5.0.200, 5.0.201, 5.0.202, 5-bis.0.1, 8.0.2, 8.0.4 (spec. sulla lettera d)), 17.200, 18.2 e 18.3. Segnala che occorre valutare gli emendamenti 5.201, 5.4, 5.9 (in relazione al testo), 5.0.3, 5.0.4, 13.8, 14.5, 15.2 e 18.4. Indica che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice in merito agli emendamenti che si ritengono onerosi, mentre esprime parere contrario sulle proposte 5.201, 5.4, 5.9, 5.0.3, 5.0.4, 13.8, 15.2, 18.4 e 19.1. Il parere è favorevole sulla proposta 14.5.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva che la nota della Ragioneria generale dello Stato, appena messa a disposizione dal vice ministro, contiene, in risposta ai rilievi della Commissione, una serie di riferimenti a elementi tecnici che dovranno essere forniti da altri Ministeri. Ritiene, pertanto, che le risposte in essa contenute non possano considerarsi esauritive.

Il vice ministro MORANDO fa presente che le osservazioni contenute nella nota citata sono state redatte prima che la relazione tecnica di passaggio fosse compilata da parte delle amministrazioni competenti. Gli ulteriori elementi tecnici a cui si riferisce la nota devono, pertanto, ritenersi forniti dalla stessa relazione tecnica, che integra interamente la nota medesima.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), preso atto delle considerazioni del vice ministro, preannuncia, tuttavia, l'astensione del suo Gruppo.

La relatrice ZANONI (*PD*), sulla scorta delle considerazioni rappresentate dal vice ministro e degli elementi tecnici forniti, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 5.4, 5.201, 5.202, 5.204, 5.3, 5.10, 5.11, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5-bis.0.2, 7.0.1, 7.0.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 13.2, 13.3, 13.8, 14.1, 15.2, 17.6, 18.4, 19.1, 19.0.1, 4-bis.0.2, 4-bis.0.3, 5.2, 5.200, 5.205, 5.206, 5.12, 5.0.1, 5.0.200, 5.0.201, 5.0.202, 5-bis.0.1, 8.0.2, 8.0.4 (limitatamente alla lettera d)), 17.200, 18.2

e 18.3. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 5.9. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il relatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) dà lettura della seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo parere di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 1, lettera c), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole "per tutti i cittadini"; contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'articolo 1, comma 1, lettera l); di semplice contrarietà sull'articolo 7, comma 4; non ostativo sull'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 1), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole "delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e al loro eventuale inserimento al numero 2) ovvero al numero 3); contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 4), limitatamente alle parole da "in sede di prima applicazione" fino alla fine; non ostativo sull'articolo 9, comma 1, lettera i), condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole "superamento degli automatismi nel percorso di carriera e"; di semplice contrarietà sull'articolo 12, comma 1, lettere h) e n); contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 12, comma 1, lettera p); non ostativo sull'articolo 15, comma 1, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria; non ostativo sull'articolo 15, comma 2, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti del testo. Si osserva, inoltre, che l'articolo 9, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), nel prefigurare il reclutamento di dirigenti degli organi costituzionali tramite il corso-concorso ovvero il concorso generale della pubblica Amministrazione interferisce con l'autonomia contabile e funzionale dei predetti organi, la quale si esplica, tra l'altro, nella formulazione dei fabbisogni di personale, nell'individuazione delle professionalità necessarie, nella particolare procedura di trattazione delle controversie in materia di reclutamento. Inoltre la previsione che consente il reclutamento di dirigenti di carriere speciali ed autorità indi-

pendenti tramite i medesimi procedimenti selettivi generali presenta il rischio di generare squilibri nella composizione della pianta organica e nei fabbisogni di nuove risorse"».

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni del relatore avanzate sul testo nella precedente seduta.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SPOSETTI (PD) chiede al Governo di fornire chiarimenti in merito all'effetto della sentenza della Corte costituzionale riguardante alcuni dirigenti delle Agenzie fiscali. Ritiene, infatti, che tale questione possa considerarsi rilevante per la Commissione bilancio, programmazione economica, in quanto il regolare funzionamento delle Agenzie fiscali ne può risultare compromesso, producendo ripercussioni sul bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il senatore Sposetti e assicura che, pur essendo la questione di stretta competenza della 6^a Commissione, il Governo potrà rispondere appena possibile per le parti di competenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 14 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

201^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, accompagnato dall'avvocato Marco Pompeo.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea: audizione di rappresentanti di Banca Sistema

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 2 aprile.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna audizione.

Ha quindi la parola il dottor GARBI, il quale si sofferma innanzitutto su taluni effetti della disciplina riguardante i ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la quale attualmente prevede interessi di mora talmente elevati da rappresentare in concreto una forma di investimento particolarmente appetibile, con conseguenti rischi per la sostenibilità finanziaria delle amministrazioni pubbliche debentrici. Prosegue esprimendo considerazioni circa la ponderazione ai fini dei requisiti patrimoniali bancari dei crediti nel settore sanitario, la quale risente dell'incertezza riguardo la natura giuridica delle aziende sanitarie locali; a suo parere, tali enti dovrebbero essere con maggiore certezza ricondotti nell'ambito delle amministrazioni regionali di riferimento. Esprime quindi una valutazione sfavorevole rispetto ipotesi di equiparazione del regime dei crediti scaduti delle pubbliche amministrazioni a quello dei soggetti privati, dovendosi piuttosto tenere in considerazione la specificità del settore pubblico. Si sofferma infine sugli effetti della regolazione di Basilea III in materia bancaria in riferimento al fattore della leva finanziaria, mettendo in evidenza l'opportunità di escludere dal calcolo della stessa i titoli di Stato a breve termine, i quali sono attualmente acquistati in maniera preponderante dal sistema bancario e finanziario.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) pone un quesito rispetto al rischio di un ulteriore peggioramento nei tempi di pagamento della pubblica Amministrazione in conseguenza di un eventuale alleggerimento della disciplina sugli interessi di mora applicati alle pubbliche amministrazioni, emanata ai fini di deterrenza rispetto a ritardi esorbitanti.

Il senatore FORNARO (*PD*) chiede una valutazione in merito ai risultati delle misure adottate al fine di abbreviare i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle conseguenze di una definizione della natura giuridica delle aziende sanitarie locali, tenuto conto della delicatezza della questione, anche per gli effetti finanziari.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) chiede se Banca Sistema svolga attività bancarie rivolte all'utenza comune.

Il presidente Mauro Maria MARINO rimarca l'interesse e l'utilità del contributo offerto dai rappresentanti di Banca Sistema.

Il dottor GARBI osserva come i costi praticati dai fornitori delle pubbliche amministrazioni siano sensibilmente influenzati dagli abituali tempi di pagamento, di cui i fornitori stessi sono normalmente a conoscenza. Rileva quindi come l'applicazione di interessi di mora, in sé giustificata, non debba in ogni caso comportare il rischio di dissesti della pubblica Amministrazione, anche a fronte del potenziale sviluppo di un mercato degli interessi a carico di soggetti pubblici, al quale peraltro sembrati interessati gruppi finanziari a fini speculativi. Auspica quindi un chiarimento normativo circa il rapporto tra le aziende sanitarie locali e le Regioni riguardo alla garanzia dei debiti del settore sanitario, altrimenti esposto a rischio teorico di fallimenti. Rileva poi l'effettiva diminuzione dei tempi medi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, i quali non risultano tuttavia rappresentativi di una realtà notevolmente variegata. Si sofferma successivamente sul tema della certificazione dei crediti, che, per quanto condivisibile, comporta effetti distorsivi, stante l'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le pubbliche amministrazioni per negare la certificazione, con il risultato che una quota minoritaria dei crediti risulta certificata. Dà conto infine dell'attività di banca commerciale svolta da Banca Sistema, la quale contempla solo rapporti di conto corrente *on line* ed erogazione di credito a piccole e medie imprese.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa. Avverte infine che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza 2015 e che l'inizio dello stesso avverrà nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 14 aprile 2015

Plenaria

173^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SIBILIA

indi del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-01434 della senatrice Petraglia sulla stabilizzazione dei docenti precari prevista nelle linee guida «La buona scuola». Al riguardo, ricorda che, lo scorso 27 marzo, è stato presentato alla Camera dei deputati e assegnato alla competente Commissione cultura il disegno di legge di riforma complessiva del sistema scolastico.

In particolare, il disegno di legge citato, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (A.C. n. 2994), all'articolo 8, autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente finalizzato a realizzare l'organico dell'autonomia, con la cui dotazione (posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa) si risponde al fabbisogno delle scuole, attuando appieno l'autonomia scolastica, in coerenza con i compiti istituzionali connessi all'articolo 34 della Costituzione italiana.

I destinatari del Piano straordinario, che saranno iscritti in appositi albi territoriali, sono i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti a cattedre bandito nel 2012 e gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Ciò premesso, precisa che, circa la consistenza effettiva dell'immissione in ruolo dei docenti, il suddetto Piano straordinario prevede l'assunzione, dal 1° settembre 2015, di 100.701 unità di personale docente.

L'assunzione riguarderà circa 37.000 docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, oltre a circa 17.000 per la scuola secondaria di primo grado, circa 44.000 per la scuola secondaria di secondo grado e oltre 1.200 insegnanti tecnico pratici.

Sottolinea, poi, che saranno assunti più di 55.000 docenti – dei quali circa 7.000 specializzati sul sostegno e, quindi, impiegati a supporto degli alunni con disabilità – sui nuovi posti di organico costituiti per rispondere ai fabbisogni delle scuole, per rafforzare l'offerta formativa e dare concreta attuazione all'autonomia scolastica sulla base delle priorità strategiche stabilite con il citato disegno di legge.

A regime, quindi, le assunzioni saranno programmate sulla base del fabbisogno espresso dalle scuole con i Piani triennali dell'offerta formativa, che ciascun dirigente, sentito il Collegio dei docenti e il Consiglio d'istituto, predisporrà sulla base delle esigenze degli studenti, delle famiglie e del territorio.

Inoltre, un pilastro del Piano straordinario è garantire il diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità attraverso l'assunzione di personale specializzato per il sostegno. A tal fine, i destinatari del piano straordinario di assunzione potranno esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e saranno assunti prioritariamente nei ruoli del sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione. In caso di esaurimento delle disponibilità di questa tipologia di posto, l'assunzione avverrà per le classi di concorso per le quali il beneficiario ha acquisito maggior punteggio, tenuto conto dell'interesse pubblico connesso a garantire a studenti e alunni docenti che abbiano acquisito maggior esperienza e professionalità su determinate classi di concorso. Infine, in caso di egual punteggio su più classi di concorso, si prevede la precedenza per il grado di istruzione superiore. La garanzia assoluta del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità è, quindi, considerata prioritaria per l'amministrazione scolastica nelle diverse fasi della procedura.

Specifica, quindi, le fasi temporali in cui saranno cadenzate le assunzioni previste dal piano.

In merito, inoltre, alla richiesta di chiarimenti sull'utilizzo dei neo-assunti su discipline affini, fa presente che il disegno di legge, al fine di garantire una maggiore fungibilità del personale assunto e di limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, prevede, nella fase dell'assegnazione degli incarichi, che possa essere utilizzato il personale docente di

ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possieda titolo di studio valido per l'insegnamento.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) ricorda che l'interrogazione in oggetto è stata presentata lo scorso novembre, quando erano disponibili soltanto le linee guida del documento di consultazione pubblica su «La buona scuola».

Prende atto, quindi, che, rispetto all'impegno iniziale di stabilizzare 148.000 docenti, oggi il disegno di legge del Governo prevede la stabilizzazione di soli 100.000 docenti, di cui circa 55.000 erano comunque scontati per effetto delle vacanze di cattedra e dei pensionamenti.

Mantiene, quindi, forti dubbi e perplessità sull'efficacia del provvedimento, rispetto alle iniziali aspettative e reputa inspiegabile il divario tra il numero di docenti stabilizzati preannunciati inizialmente e quelli effettivamente indicati nel disegno di legge dell'Esecutivo: infatti, non appaiono chiari i motivi di tale divario, che sembra non trovare giustificazione neppure nella mancata inclusione dei docenti della scuola dell'infanzia.

Nel dichiararsi, quindi, non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspica, che in sede di esame presso il Senato del disegno di legge n. 2994, venga fatta chiarezza definitiva sul numero degli insegnanti precari che potrebbe ammontare a ben 250.000 persone.

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge, in titolo il cui esame in sede referente si è concluso nella seduta n. 159 del 17 febbraio 2015, è stato riassegnato in sede deliberante dalla Presidenza del Senato il successivo 17 marzo.

Propone, pertanto, di acquisire le fasi procedurali già svolte e di assumere, quale testo base, il testo risultante dalle modifiche approvate in sede referente, pubblicato in allegato.

Avverte, peraltro, che sul testo base è già pervenuto, lo scorso 9 aprile, il parere non ostativo della Commissione bilancio, che ha ritenuto adeguata la copertura finanziaria a valere sull'accantonamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente. Resta, quindi, da acquisire il parere della Commissione affari costituzionali. Da ultimo, propone, quindi, di fissare per le ore 12 di martedì

21 aprile 2015 il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al testo base.

La Commissione conviene sulle proposte procedurali avanzate dalla Presidenza.

Il relatore TOCCI (*PD*), nel ringraziare il Presidente per l'impostazione procedurale adottata, si riserva di presentare un numero limitato di emendamenti volti ad adeguare il dettato del testo base alle esigenze connesse sia alla sopravvenuta scadenza del Novantesimo anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti sia alla necessità di tener conto dell'attività delle reti scolastiche coinvolte nelle celebrazioni, della digitalizzazione degli archivi e della distribuzione sul territorio degli eventi celebrativi.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale (n. 409)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra una proposta di risoluzione pubblicata in allegato che rappresenta l'esito di un'attività istruttoria condotta attraverso un approfondito ciclo di audizioni che hanno visto il coinvolgimento di una vasta gamma di realtà del settore musicale.

Nella proposta di risoluzione vengono, quindi, toccati i temi riguardanti la musica dal vivo, i teatri, e il diritto di autore, evidenziando sia gli elementi di criticità, sia i punti di forza come quelli rappresentati dai teatri di tradizione e dal mondo del terzo settore.

Sulla base degli approfondimenti svolti, si è quindi cercato di offrire una panoramica globale del settore musicale, nella consapevolezza che oggi è fortemente avvertita l'urgenza di disporre di un pubblico culturalmente formato, in modo da poter tener vivo il patrimonio musicale italiano. Tale presupposto implica la necessità di realizzare un bilanciamento più equilibrato tra il pubblico e la produzione, favorendo lo sviluppo nelle giovani generazioni di una competenza critica che passa, inevitabilmente, attraverso il ruolo della scuola.

Dopo aver illustrato analiticamente la parte dispositiva della proposta di risoluzione, ringrazia il Presidente e l'intera Commissione per la possibilità offerta con l'esame dell'affare in questione e con lo svolgimento di un ciclo di audizioni particolarmente intenso, restando a disposizione per eventuali proposte integrative e suggerimenti.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un sincero ringraziamento alla relatrice per il corposo lavoro svolto, sottolineando di aver raccolto da numerose associazioni audite un'impressione molto positiva circa la sensibilità e l'attenzione posta da questa Commissione sul tema della tutela e valorizzazione del patrimonio musicale.

Ritiene, quindi, di notevole importanza il contributo che potrà essere fornito attraverso l'esame e la votazione della risoluzione proposta.

La senatrice BLUNDO (*M5S*), nel ringraziare la relatrice per l'impegno profuso, sottolinea l'opportunità di accorpate alcuni degli impegni contenuti nella parte dispositiva, nonché di rendere più cogenti gli inviti concernenti l'attività della SIAE, con particolare riguardo ai profili di tutela degli artisti e dei lavoratori.

In merito, poi, al coinvolgimento delle scuole, rileva che sarebbe opportuno introdurre già dalle scuole primarie non solo l'insegnamento della storia della musica, ma anche quello di uno specifico strumento musicale.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare ulteriori riflessioni volte ad arricchire il pregevole lavoro svolto dalla relatrice Ferrara, peraltro capace di cogliere l'ampio spettro delle posizioni emerse nel corso delle audizioni, rileva l'opportunità di focalizzare l'attenzione sul ruolo dei conservatori, nonché sull'individuazione delle diverse forme di musica popolare e tradizionale quali aspetti autoctoni del patrimonio culturale italiano.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nell'unirsi ai ringraziamenti alla relatrice, chiede chiarimenti su alcuni passaggi della proposta di risoluzione, con riferimento alle modalità imprenditoriali di svolgimento dell'attività delle scuole di musica, al ruolo dell'Istituto per il Credito sportivo, all'armonizzazione delle leggi regionali di settore, anche in vista della riforma costituzionale che rivede il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni e, da ultimo, all'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti a promuovere la cultura italiana all'estero. In particolare, quest'ultimo aspetto merita una peculiare attenzione, alla luce dell'indagine conoscitiva condotta insieme al Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLA MAPPA DELL'ABBANDONO DEI LUOGHI CULTURALI

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Montevicchi ha presentato un documento di lavoro finalizzato all'avvio di un'indagine conoscitiva sui luoghi dell'abbandono nel settore dei beni culturali, che è stato messo a disposizione dei senatori, per un approfondimento in vista dell'Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori convocato al termine della seduta pomeridiana di domani.

Prende atto la Commissione.

SULLE AUDIZIONI CONGIUNTE SVOLTE SULLE QUESTIONI ATTINENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

Il PRESIDENTE esprime la propria soddisfazione per lo svolgimento, congiuntamente alla Commissione cultura della Camera dei deputati, di un ampio ciclo di audizioni informali in vista dell'esame del disegno di legge del Governo sulla riforma del sistema nazionale di istruzione (Atto Camera n. 2994).

Ribadisce, altresì, che, in sede di seconda lettura, verrà valutata l'opportunità di integrare tali audizioni, congiuntamente con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, del Documento di economia e finanza 2015, per le parti di competenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 409

La 7^a Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato n. 409,

premessi che:

– i settori culturali e creativi rappresentano il patrimonio immensamente ricco e diversificato dell’Italia e più in generale, dell’Europa: essi contribuiscono all’evoluzione delle nostre società, hanno un ruolo considerevole nell’economia e contribuiscono a generare crescita e occupazione;

– conformemente all’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e alla Convenzione dell’Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, vanno sostenute ed integrate le azioni degli Stati, volte a rispettare le diversità culturali; inoltre, i settori culturali e creativi apportano un contributo importante alla lotta contro ogni forma di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

– le principali misure innovative all’esame del Parlamento europeo sul tema, derivanti da proposte della Commissione europea, consistono nel riconoscimento del valore duale della cultura (intrinseco ed economico), nella valorizzazione del ruolo di artisti, professionisti e creativi, nell’allargamento del pubblico e nello sviluppo di nuovi pubblici, nella valorizzazione della dimensione imprenditoriale, nell’educazione culturale, dei *media* e del digitale;

– Europa Creativa, uno dei Programmi Quadro dell’Unione europea, prevede lo stanziamento di 1,46 miliardi di euro con l’intento di rafforzare i settori culturali e creativi in Europa per il periodo 2014-2020; in particolare, il Sottoprogramma Cultura prevede un approccio multidisciplinare e copre tutte le discipline del settore culturale e creativo, ad eccezione dell’audiovisivo. I progetti, quindi, potranno riguardare anche le *Performing arts*, tra le quali la musica. In questo subprogramma, si sottolineano tra le altre, nel merito di questo affare assegnato, la promozione di attività di organizzazioni a vocazione europea per lo sviluppo di talenti emergenti e per la mobilità degli artisti/professionisti e la circolazione delle opere con alte potenzialità nei settori culturali e creativi;

– il 20 marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva europea 26/2014 che definisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi e per la concessione di licenze multiterritoriali per

l'uso *online* di opere musicali da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione Europea. L'Italia, quale Stato membro, dovrà adottare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi a tale Direttiva entro il 10 aprile 2016;

– il nostro Paese possiede notoriamente un patrimonio ed una tradizione musicale straordinari che trovano, oltre che nell'Università e nell'Alta Formazione artistica importanti presidi della produzione/ricerca quali bande, cori, scuole di musica, orchestre, teatri di tradizione, fondazioni lirico-sinfoniche, festival, centri di ricerca, industria discografica e digitale, ecc.;

– secondo il rapporto di Unioncamere e di Symbola, costituito sulla base del perimetro del comparto delle produzioni e delle attività culturali e creative definito dall'Unione europea, sono impegnate in Italia, in questo ambito, 1.400.000 persone e la ricchezza prodotta rappresenta il 4,9% del Pil, senza considerare l'indotto derivato da queste attività;

– la delicatezza della situazione relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche è ben conosciuta ed ha richiesto l'intervento del Governo, in particolare in questa ultima legislatura, per il risanamento delle situazioni più critiche, mentre sono altrettanto note le situazioni di eccellenza;

– a fronte di un'operazione di riorganizzazione si registra il consolidamento dei teatri di tradizione (28 in tutta Italia) che, godono di un finanziamento statale contenuto (intorno al 16 per cento), di un forte supporto tra Regioni ed enti locali (44 per cento circa), di una notevole percentuale di risorse proprie e risorse reperite da soggetti privati (40 per cento circa);

– le istituzioni concertistico orchestrali (ICO) rivestono un particolare ruolo nella diffusione della musica classica sul territorio nazionale, con particolare riguardo al repertorio contemporaneo e ai giovani artisti italiani, alle iniziative rivolte ai giovani e alle fasce di popolazione svantaggiate, alla promozione della musica italiana all'estero; esse, a fronte di questo considerevole impegno, beneficiano soltanto del 3,3 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con cui si riesce a coprire soltanto il 28 per cento circa dei costi delle tredici ICO presenti in Italia;

– il settore *non profit* (che rappresenta il 6,4 per cento delle unità economiche attive) nei settori delle attività culturali, sportive, di intrattenimento e divertimento (con 239 istituzioni *non profit* ogni 100 imprese) costituisce uno degli ambiti principali del settore della cultura italiana, con un ruolo di «sussidiarietà nella Cultura»: la gestione delle circa 54.000 organizzazioni vede, inoltre, impegnato un elevato numero di volontari;

– nel solo campo della formazione e dell'educazione sono decine di migliaia i posti di lavoro in base alle richieste dell'utenza: le sole scuole di Musica (popolari e non, associative o in forma cooperativa) garantiscono occupazione a circa 50.000 addetti (per lo più musicisti) per una platea di circa 500.000 cittadini utenti in particolar modo bambini e giovani; nelle sole regioni Emilia-Romagna e Toscana le indagini statistiche hanno evidenziato un numero complessivo di oltre 700 scuole per un totale di oltre quarantamila studenti e oltre tremila insegnanti coinvolti.

– i cori rappresentano una realtà importante nel panorama musicale italiano. I concerti offerti gratuitamente alla popolazione dalla Feniarco, associazione con respiro europeo articolata in tutte le regioni italiane, sono circa 25.000 ogni anno e coprono luoghi anche più remoti e meno raggiunti dalla cultura di massa, contribuendo alla vivificazione della musica e dando opportunità anche sul piano sociale alla popolazione di tutte le età;

– le bande nel nostro Paese sono presenti sull'intero territorio nazionale; quelle che aderiscono all'Anbima, articolate in organizzazioni regionali e provinciali, sono 1500 con 70.000 soci, oltre 3.000 maestri impegnati nella formazione e nella direzione che realizzano, interpretano ed eseguono gratuitamente oltre 20.000 concerti l'anno su tutto il territorio nazionale e all'estero, offrendo un'importante opportunità formativa nell'educazione musicale e per l'apprendimento strumentale;

– una realtà italiana significativa è costituita dai festival (260 in base all'ultimo rapporto sull'Economia della Cultura in Italia) intesi come soggetti propulsori di iniziative tese a favorire l'interazione con i beni e le attività del sistema culturale e con la filiera del turismo, nonostante essi beneficino solo del 3,5 per cento del FUS;

– il settore della discografia e della musica indipendente, dello spettacolo dal vivo e dei festival di musica popolare contemporanea per i giovani talenti occupa oltre 400.000 persone, conta circa 125.000 piccole e medie imprese e fattura complessivamente intorno ai 2,5 miliardi di euro;

– i dati SIAE del primo semestre 2014, rispetto al medesimo semestre 2013, confermano il progressivo depauperamento dell'offerta musicale complessiva (numero di spettacoli: -2,88%), così come una consistente diminuzione di spettatori (ingressi: -2,57%) nelle manifestazioni che richiedono, per essere pienamente fruite, un'adeguata preparazione culturale, assistendo, peraltro ad un insufficiente e, comunque, limitato ricambio del pubblico. L'età media di chi frequenta i concerti è infatti, ancora, piuttosto elevata, anche in ragione dell'assenza di un qualsiasi piano orientato a diffondere e rafforzare l'educazione musicale tra le giovani generazioni;

– sempre dai dati della SIAE relativi al 2014, si apprende che, rispetto al 2010, per la concertistica c'è stato un aumento del 40 per cento solo grazie alla musica popolare contemporanea («leggera»), notoriamente frequentata da un pubblico prevalentemente giovanile, a cui si aggiunge un discreto incremento del settore jazzistico;

– la scarsa attenzione nei confronti della musica ha generato la perdita di un prezioso strumento di educazione, socializzazione e sviluppo logico/cognitivo dei giovani, senza contare il danno culturale che si è materializzato sotto due profili: da un lato, infatti, si è registrata una diretta mancanza, nella formazione dei giovani, dall'altro, la deficienza formativa ha generato una scarsa o nulla attenzione degli stessi alle problematiche relative ai diritti degli autori, con le pesanti conseguenze, anche sul piano economico, che sono, oggi, sotto gli occhi di tutti e che hanno fatto sì che il nostro Paese fosse inserito, per molto tempo, ben 25 anni, nella cosiddetta *watch list* della pirateria;

– nell’ottica della valorizzazione dell’offerta musicale, deve essere preso in considerazione il ruolo strategico delle nuove tecnologie: infatti, il mercato discografico italiano ha registrato, nel 2014, un incremento del 4 per cento, con un fatturato di 122 milioni di euro. È significativo che il segmento del digitale abbia rappresentato il 38 per cento del mercato, in crescita rispetto al 32 per cento del 2013. Tale crescita è stata trainata soprattutto dai servizi *streaming* come TIMmusic, Google Play, Spotify, Deezer, YouTube e Vevo che, complessivamente, sono saliti di oltre l’80 per cento;

– sussiste, purtroppo, un forte scollamento tra il settore della formazione, con particolare riferimento ai Conservatori musicali e quello della produzione. Questo fenomeno ha come riflesso una reale difficoltà occupazionale dei giovani diplomati/laureati, spesso costretti a recarsi all’estero per trovare impiego nei gruppi orchestrali;

considerato che il sistema Universitario, AFAM, scolastico e della formazione hanno evidenziato le seguenti criticità:

– le biblioteche dei conservatori, che costituiscono un grande patrimonio materiale nel settore, non essendo equiparate alle biblioteche universitarie, mancano delle strutture e risorse umane e finanziarie necessarie; tale situazione pregiudica l’adeguato accesso, anche telematico e una completa salvaguardia del settore;

– risultano del tutto insufficienti i finanziamenti destinati alla ricerca musicologica e pedagogico-didattica sia in ambito universitario che nel settore AFAM; inoltre, i centri di ricerca e le associazioni che spesso operano in rete con le istituzioni pubbliche hanno grandi difficoltà ad accedere ai fondi nazionali ed europei, essendo, peraltro, penalizzati dalla dimensione medio/piccola della propria realtà;

– per quanto riguarda il comparto AFAM, non si è proceduto alla piena attribuzione ai conservatori di quella «autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile» prevista dall’articolo 4 della legge n. 508 del 1999 necessaria per farne veri centri di produzione e ricerca ed entrare a pieno titolo nei circuiti europei. Inoltre, non si è dato seguito alla previsione circa l’equipollenza tra i diplomi di conservatorio e i diplomi di laurea, sia per la mancata adozione dei decreti attuativi sia per ambiguità intrinseche che, oltre a rendere difficile la selezione dei docenti, hanno alimentato un fenomeno di precariato radicato negli anni, cui si aggiunge la situazione di fragilità della maggior parte degli Istituti pareggiati;

– la situazione dei licei musicali, disciplinata dal d.P.R. n. 89 del 2010, per quanto abbia al proprio attivo molte esperienze positive, risulta tuttora precaria e provvisoria: dal 2010, infatti, in «via transitoria», possono insegnare storia della musica e teoria, analisi e composizione solo insegnanti già in ruolo di educazione musicale e di strumento musicale per le scuole medie e negli istituti secondari, mentre le relative classi di concorso non sono ancora state istituite;

– nonostante le esperienze virtuose anche legate alle attività derivanti dal decreto ministeriale n. 8 del 2011, l'insegnamento della musica, per quanto riguarda il percorso della scuola primaria, è stato storicamente relegato a posizioni marginali, mentre è addirittura negato ai percorsi formativi della scuola secondaria di secondo grado, eccezion fatta per quelli specificamente orientati alla preparazione in campo musicale;

– non è sufficientemente e strutturalmente diffusa l'esperienza musicale fin dalla prima infanzia (0-6), nonostante sia aumentata la consapevolezza della grande opportunità educativa e artistica;

– le scuole di musica, le bande e le associazioni che offrono sostegno alle istituzioni scolastiche fornendo personale specializzato ed opportunità formative significative sono oggi in stato di grave crisi economica per il forte decremento dei contributi pubblici e per l'aggravio della fiscalità;

– è riscontrabile una scarsa competenza didattico-musicale degli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, mentre, nella scuola secondaria di I grado, la preparazione dei docenti è quasi sempre limitata alla competenza strumentale e non sempre, vengono applicate metodologie adeguate alla fascia d'età degli studenti. Manca, infatti, un'approfondita e specifica competenza in merito sia alla pratica strumentale e vocale-corale, sia rispetto alle diverse metodologie per l'apprendimento/insegnamento della musica, in particolare quelle rivolte alle prime fasce d'età;

sulla base di quanto sopra esposto e considerato che:

– i tagli imposti alla pubblica amministrazione e la crisi economica hanno pesantemente impattato sulle disponibilità economiche degli enti locali e delle regioni, con grave ricaduta sulle attività nel settore culturale e in particolare, dello spettacolo dal vivo, delle scuole di musica, degli istituti musicali pareggiati e in genere su tutta la filiera formativo/produttiva;

– il dato involutivo del settore musicale non consiste solo nella progressiva perdita di uno degli elementi più indicativi della tradizione e identità nazionale, ma anche nell'indebolimento di un *asset* che, ad oggi, purtroppo, non produce effetti proporzionati alla sua importanza e vastità, in termini di ricchezza ed occupazione, rendendosi, quindi, necessaria l'adozione di diversi provvedimenti normativi tesi a stimolare il mercato, anche a beneficio di tutti i settori produttivi, economici e sociali coinvolti;

– la legge n. 800 del 1967, che ha regolamentato per mezzo secolo il settore, si rivela obsoleta in questi nuovi contesti; è evidente la necessità di aprire ad argomentazioni che diano la possibilità di offrire un servizio di conoscenza, di pratica, di distribuzione e di fruizione della musica ai livelli più adeguati, vedendo la compartecipazione di elementi competenti derivati sia dal mondo della produzione che della formazione, adattati alle realtà contemporanee; questo anche in prospettiva dell'imminente uscita della nuova legge di riforma dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, come collegato alla manovra di bilancio del 2015;

– per la mancanza di attenzione al mondo dello spettacolo e di formazione artistica, non esiste una percezione corretta del ruolo degli autori

come lavoratori che, con il loro impegno, creano un prodotto e devono essere adeguatamente remunerati, nonché del ruolo degli interpreti e, in genere, dei lavoratori del mondo dello spettacolo;

– la crescita della produzione musicale non può prescindere da un adeguato *welfare* per i lavoratori della musica, che, ad oggi, non è in grado di sostenere la straordinarietà delle modalità in cui si svolge: inevitabile stagionalità, frammentarietà dei committenti, periodi di intensa attività interrotta da lunghi periodi di disoccupazione, intensa mobilità e lunghi viaggi per i musicisti in tournée, lavoro notturno e nei giorni di festa, quando il resto delle persone riposa o gode del tempo libero e del divertimento. In alcuni casi – come per la malattia e la maternità – i musicisti sono addirittura meno tutelati dei lavoratori di settori più tradizionali;

– conformemente alla risoluzione sullo statuto sociale europeo dell'artista approvata il 7 luglio 2007 dal Parlamento europeo, occorre ribadire che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena, e che i periodi di prova costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è quindi necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella carriera degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini pensionistici;

– vanno tutelati diritti degli artisti nei confronti delle grandi piattaforme *on line* (per esempio *youtube*);

– molti docenti del settore musicale dell'extrascuola insegnano da anni in situazione di grave difficoltà e precarietà, data la fragilità di gestione economica di tali realtà e data l'assenza di forme contrattuali adeguate;

ritenuta altresì:

– l'opportunità di concepire le offerte culturali nel settore musicale e le iniziative festivaliere come interne alla rete del turismo intelligente e della promozione del *made in Italy*, anche in un'ottica di raccordo tra il mondo del *non profit* e del *for profit*;

– l'opportunità di adottare, analogamente all'ordinamento francese, una legge che incentivi, attraverso un sistema di meccanismi premiali (di tipo fiscale) e sanzionatori, la diffusione di una quota minima di musica italiana da parte dei *broadcasters* (radio/tv/webcasting; *streaming*);

– la necessità di intervenire su un duplice fronte, aumentando l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, e favorendo, altresì, lo svolgimento in modo imprenditoriale delle attività delle scuole di musica suddette, attraverso adeguate misure di incentivazione e di carattere fiscale creando anche reti di collaborazione con enti e istituzioni musicali per programmi sinergici;

– la necessità di potenziare la formazione di nuove professionalità nel settore musicale, sulla base dei bisogni del mercato dello spettacolo dal vivo, nel settore della produzione e della ricerca musicale. Il documento «Chiamata alle arti» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca ha, a tale riguardo, posto al centro una forte interrelazione tra molto del lavoro e della produzione musicale con quello della formazione;

– la necessità di delineare un «sistema musica» di soggetti diversi intercomunicanti, che superi le rigidità e la separazione delle categorie della legge n. 800 del 1967 e che si articoli nelle funzioni di formazione, produzione, ospitalità, distribuzione e promozione svolte da soggetti la cui appartenenza ad una categoria riconosciuta dallo Stato sia sottoposta ad una verifica periodica;

– l'opportunità di una valorizzazione politica delle Istituzioni Concertistico Orchestrali che, in altri Paesi europei (Germania, Francia e Spagna), sono molto più numerose e ampiamente riconosciute, nonché utilizzate anche per sviluppare nuove piattaforme occupazionali, per incrementare i flussi turistici e valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale;

– la necessità di interloquire positivamente con la SIAE per determinare strategie condivise di sostegno alla produzione musicale e allo spettacolo dal vivo;

– il ruolo strategico degli enti culturali dipendenti dagli enti locali, ma a «gestione autonoma» (come l'Associazione Teatro di Roma e la Fondazione Piccolo Teatro di Milano), in grado di conciliare il perseguimento di interessi pubblici con la flessibilità organizzativa delle strutture private, superando i vincoli e i limiti imposti al pari della pubblica amministrazione;

– la consapevolezza, comune a tutti i settori interpellati, che siano maturi i tempi per promuovere una riforma legislativa e provvedimenti fiscali che sostengano gli organizzatori di eventi musicali dal vivo, in particolare quelli *no profit*, alleggerendo i costi burocratici, semplificando le procedure, defiscalizzando alcuni ambiti, riducendo il prelievo fiscale, incentivando gli investimenti nelle produzioni di musica dal vivo;

invita il Governo:

a promuovere il riconoscimento giuridico del concetto di «bene musicale» sia materiale che immateriale;

a procedere con l'equiparazione delle biblioteche dei conservatori a quelle musicali;

ad avviare un confronto con la Conferenza delle Regioni per l'armonizzazione delle leggi regionali su cultura e spettacolo, sulla valorizzazione dei beni culturali, sullo sviluppo del turismo sostenibile e di qualità, coinvolgendo gli assessorati competenti e quelli che si occupano di sviluppo territoriale;

a garantire il funzionamento ordinario dell'Istituto per il credito sportivo, ponendo fine al commissariamento ed ampliando la sua operatività, statutariamente prevista, al settore dello spettacolo;

nei confronti della Siae-Società Italiana degli Autori ed Editori

ad assumere le iniziative necessarie, in coerenza con la normativa europea, per rendere trasparenti le tariffe adottate dalla Siae, anche attraverso la pubblicazione sul *web*, superando l'eccessiva discrezionalità nel-

l'applicazione tariffaria, con conseguente impossibilità per gli utenti e gli operatori professionali di accedere preventivamente alle innumerevoli e complesse tabelle della SIAE;

ad adottare i provvedimenti adeguati a consentire alle scuole di musica che i diritti SIAE, rispetto alla loro attività di produzione musicale legata alla didattica, siano equiparati alle agevolazioni previste per le bande ed i cori, con quote forfettarie per i concerti;

a chiedere un ridimensionamento dei diritti Siae per eventi gratuiti con meno di 200 spettatori entro le ore 24.00. Per dare maggiore impulso alla diffusione di eventi di musica dal vivo è, inoltre, necessario ridimensionare il pagamento dei compensi Siae per i piccoli eventi musicali organizzati da associazioni di volontariato e di promozione sociale;

a chiedere a Siae di rivedere i parametri di calcolo dei diritti, eliminando, dalla base imponibile per il calcolo dei corrispettivi Siae per gli eventi di musica dal vivo, i contributi e le sovvenzioni erogati con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali;

a chiedere che i proventi dell'equo compenso per la «copia privata» calcolato su tutti i dispositivi dotati di memorie di dati siano utilizzati, almeno per il 50 per cento, per la costituzione di un fondo per il sostegno a progetti di autori emergenti e di Festival e rassegne che promuovono giovani talenti nonché per il sostegno a progetti di formazione di cori e orchestre giovanili;

impegna il Governo:

nell'ambito delle politiche per il lavoro,

ad assumere le iniziative volte a dare attuazione allo statuto sociale europeo dell'artista, sviluppando un quadro giuridico ed istituzionale finalizzato a sostenere la creazione artistica, mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione di malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alla normativa europea;

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'estensione ai lavoratori dello spettacolo dell'indennità di malattia in misura uguale ai lavoratori degli altri settori professionali;

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'estensione alle lavoratrici intermittenenti del settore dello spettacolo la medesima indennità di maternità delle altre lavoratrici;

ad adeguare il testo unico della sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle speciali modalità di svolgimento degli allestimenti di spettacoli e tournée;

nell'ambito delle misure fiscali,

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'adozione di agevolazioni fiscali (deducibilità o detraibilità) per le spese che i cittadini sostengono per partecipare ad attività specifiche nel campo della

cultura (ad esempio le spese per frequentare corsi di pratica artistica e musicale);

ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, alle imprese dello spettacolo dal vivo e con modulazione correlata alla specifica tipologia delle attività del settore, il *tax credit* di cui godono le imprese appartenenti ai settori del cinema e dell'audiovisivo. Una sperimentazione in tal senso è contenuta nel decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (cosiddetto «valore cultura») di cui si attendono con urgenza i decreti attuativi;

ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, a tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo che svolgono le attività previste dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 le agevolazioni fiscali introdotte in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 e dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), per la realizzazione di nuove strutture ed il restauro o il potenziamento di quelle esistenti ed il sostegno delle attività intraprese;

ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, al sostegno delle attività festivaliere le agevolazioni fiscali (cosiddetto *art bonus*) introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014;

ad aggiornare l'accordo MIUR-SIAE del 2000, per ricomprendere nelle agevolazioni previste anche altri tipi di attività esterne organizzate dai conservatori per fini di promozione musicale e culturale o a favore degli studenti;

ad estendere l'aliquota IVA del 10 per cento, già prevista per la remunerazione delle prestazioni artistiche di musica dal vivo, anche a tutte le attività accessorie e strumentali per la realizzazione dell'evento. Si tratta di applicare l'aliquota IVA prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, numero 123 della Tabella A, parte III, che riguarda «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere ovunque tenuti» anche al comparto della musica dal vivo. Sarebbe, peraltro, preferibile, come previsto nell'Atto Senato n. 1116, la riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento e l'armonizzazione del regime dell'IVA agevolata «ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali» (in linea con l'articolo 7, comma 2, lettera *h*), del disegno di legge n. 1116);

nell'ambito delle politiche per la semplificazione,

a dare attuazione alla disposizione del decreto-legge n. 91 del 2013 (cd. «valore cultura») che semplifica le procedure di autorizzazione per l'apertura di locali destinati ad ospitare spettacoli musicali dal vivo, rendendo possibile l'autocertificazione direttamente *on line* per gli spettacoli con meno di duecento persone ed entro le ore 24 (sul modello dell'ordinanza del sindaco Nardella a Firenze);

a verificare, a seguito degli interventi normativi e alle attività di risanamento poste in essere dal decreto-legge n. 91 del 2013 e dal decreto-legge n. 83 del 2014, i risultati ottenuti dalle fondazioni lirico sinfoniche e a considerare l'eventuale opportunità di un più ampio riordino del settore;

nell'ambito del settore della scuola, formazione e ricerca, attraverso un'azione sinergica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

a dare seguito in tempi brevi al documento *Chiamata alle Arti* attivando una consultazione parlamentare e adottando gli opportuni provvedimenti per meglio definire il ruolo e l'assetto dell'Alta formazione musicale ed artistica, dando attuazione alla legge 508, anche per quanto concerne la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

ad agevolare i processi di acquisizione di competenze musicali per la formazione ad un pubblico maturo e critico in grado di premiare ed incentivare la produzione di qualità, dando vita ad un assetto normativo volto a favorire la creazione di reti tra le scuole ed i soggetti attivi nella diffusione della musica, anche ai fini della creazione di centri di ricerca e formazione per artisti e per operatori culturali e tecnici nei vari ambiti dello spettacolo dal vivo;

a prevedere, secondo i principi costituzionali di leale collaborazione, un'armonizzazione delle politiche dell'istruzione, dei beni culturali e del turismo nazionali con la legislazione delle diverse Regioni italiane;

a prevedere normative convergenti per incentivare le sinergie tra l'intera filiera formativa e quella produttiva e di ricerca, anche al fine di favorire le sinergie tra il linguaggio musicale e le nuove tecnologie e a sostenere i progetti di ricerca musicologica promossi dai singoli istituti musicali, finalizzati alla valorizzazione di opere e/o compositori italiani dimenticati o poco conosciuti;

a sostenere le disposizioni del disegno di legge n. 1365 assegnato alla 7^a Commissione del Senato recante «Disposizioni in materia di valorizzazione dell'espressione musicale ed artistica nel sistema dell'istruzione» e comunque a

– assicurare, anche in sinergia con le risorse presenti sul territorio, esperienze musicali sin dalla prima infanzia e nella scuola primaria tramite educatori e docenti in possesso di specifiche competenze musicali e didattico-metodologiche;

– prevedere il riequilibrio territoriale e il potenziamento aggiornato dell'offerta d'indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado;

– assicurare la presenza della musica nell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado e sicuramente nel liceo delle scienze umane;

– riconsiderare la possibilità di avviare differenti orientamenti all'interno dei licei musicali e coreutici, definendo le nuove classi di concorso e relativi profili delle competenze dei docenti;

– armonizzare i percorsi di formazione musicale di tutta la filiera anche ai fini dell'accesso all'Alta Formazione Artistica e Musicale nonché universitaria, anche con attenzione ai percorsi formativi dei giovani talenti;

in linea con il progetto governativo «La buona scuola», a prevedere, anche per mezzo di *partner* qualificati (associazioni di categoria, istituzioni, società di *collecting* dei diritti), l'istituzione di laboratori specifici volti anche a fornire tutte le informazioni sulle realtà produttive e sulla legislazione vigente, secondo moduli formativi semplici e vicini alle abitudini di consumo;

a favorire le convenzioni tra gli istituti scolastici da un lato e tutte le realtà del terzo settore debitamente accreditate, dall'altro, per favorire l'apprendimento della cultura e della pratica musicale fin dalla più tenera età;

a potenziale il Fondo unico per lo spettacolo, anche per valorizzare le tante progettualità e le buone prassi volte a sviluppare la cultura musicale in Italia, con particolare attenzione a quelle che si rivolgono anche alle fasce sociali deboli o in difficoltà;

nell'ambito delle politiche per il diritto d'autore e del *collecting*,

a riformare il sistema delle società di *collecting* a seguito della pubblicazione nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea del 20 marzo 2014, n. L 84, della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e conformemente al disegno di legge di delegazione europea 2014 (A.S. n. 1758) sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, promuovendo, al contempo, una riforma della Siae che la renda più trasparente, con una *governance* che superi l'attuale modalità di voto e rappresentanza;

sul piano del rafforzamento delle misure tese a garantire il funzionamento dell'attività di intermediazione dei diritti connessi degli artisti, ad equiparare la tutela del settore musicale a quello audiovisivo, previo affidamento della riscossione diretta alle *collecting* degli artisti per il settore musicale, stabilendo, altresì, l'indisponibilità del diritto all'equo compenso per i musicisti;

a dare seguito alle disposizioni individuate dalla risoluzione di cui al Doc. XXIV, n. 21, dell'11 marzo 2014, della 7^a Commissione del Senato sul tema delle prerogative del nuovo istituto sui diritti degli artisti, interpreti ed esecutori;

ad adottare le iniziative per tutelare i diritti degli artisti nei confronti delle piattaforme *on line* (per esempio *youtube*);

nell'ambito del sostegno,

a prevedere un puntuale monitoraggio, anche in sede parlamentare, dell'efficacia del decreto ministeriale del 1/7/2014 recante nuovi criteri

per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributo dello spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

a valutare la possibilità di destinare una parte del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) al sostegno delle opere prime anche nel campo della *musica popolare* (come già avviene per il cinema);

ad attivare il provvedimento di riutilizzo degli spazi demaniali per attività creative e culturali, come previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013 («valore cultura»), aumentando, altresì, il fondo previsto per la loro riqualificazione;

ad attuare una sinergia tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'individuazione di canali di finanziamento volti a creare sbocchi professionali per le giovani generazioni;

a prevedere la possibilità di un prelievo sull'acquisto di tutti i prodotti del settore audiovisivo da destinare al sostegno della musica;

a sostenere la produzione musicale dei conservatori e la sua diffusione nel territorio, attraverso l'organizzazione di rassegne, stagioni e specifici eventi, quali occasioni per estendere il pubblico degli eventi musicali e per favorire la crescita professionale dei giovani musicisti;

predisporre un piano straordinario a tutela della salvaguardia della ricchezza culturale offerta dalla musica folclorica nelle sue diverse forme espressive locali, anche mediante modalità innovative volte a tenerne viva la tradizione in quanto patrimonio immateriale dell'umanità;

a supportare gli scambi e le collaborazioni musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiani che stranieri, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

a rivedere il regolamento di contabilità e finanza dei conservatori di cui al d.P.R. n. 132 del 2003, favorendo una maggiore autonomia e flessibilità nella gestione delle risorse interne e rendendo, altresì, più efficace il cosiddetto *fund raising*;

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'applicazione di norme incentivanti in favore degli enti culturali a gestione autonoma che conseguono, nell'ambito di un triennio, eccellenti *performance* produttive e gestionali come, ad esempio, un'elevata percentuale di autofinanziamento, la partecipazione consistente di privati ai risultati economici e l'incremento costante dei livelli di produzione di qualità e di partecipazione del pubblico;

a valutare un maggiore sostegno ai Teatri di tradizione anche in considerazione del forte radicamento che hanno sul territorio e dell'importante collaborazione con le istituzioni formative;

ad inserire il Videoclip nei circuiti del cinema dove si prevedono misure di sostegno e sgravi fiscali, sia a livello nazionale che regionale;

nell'ambito della promozione e diffusione,

– adottare i necessari provvedimenti per incentivare la diffusione di una quota minima di musica italiana da parte dei *broadcasters* (radio/tv/webcasting; streaming);

a garantire precisi spazi, nella radio e nella televisione pubblica, anche all'interno di programmi generalisti, per una campagna di sensibilizzazione e di promozione della musica;

a verificare l'attuazione delle norme che riguardano la promozione della musica emergente e indipendente contenute nel contratto di servizio che sarà stipulato tra la RAI e lo Stato italiano;

a incentivare la creazione di reti di collegamento fra gli istituti scolastici e i soggetti musicali presenti nello stesso territorio, al fine di agevolare il ricambio pubblico e favorire la formazione professionale per gli artisti e per gli operatori culturali;

a favorire la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'Estero;

a incentivare la sinergia tra le fondazioni lirico sinfoniche e le istituzioni di formazione, produzione e ricerca presenti sul territorio nazionale anche in funzione di una maggiore efficacia della divulgazione del patrimonio e della valorizzazione della produzione d'innovazione.

**TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1349**

NT

LA COMMISSIONE

Art. 1.

1. In occasione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, celebrato nel 2014, è concesso, per l'anno 2015, un contributo di 150.000 euro alla Fondazione Giacomo Matteotti e di 150.000 euro alla Fondazione di studi storici Filippo Turati, per il finanziamento delle seguenti manifestazioni e iniziative culturali:

a) realizzazione di un convegno nazionale sul tema «Matteotti e la storia d'Italia», di un convegno internazionale sul tema «Matteotti e il socialismo», di un convegno a Fratta Polesine sul tema «Matteotti e il Polesine»;

b) realizzazione di una serie di seminari per le scuole superiori sul tema «Matteotti a novanta anni dal delitto»;

c) allestimento di una mostra sul delitto Matteotti;

d) realizzazione di un archivio virtuale dedicato a Giacomo Matteotti mediante digitalizzazione di documenti originali e rari;

e) completamento della pubblicazione delle opere di Giacomo Matteotti e pubblicazione di una bibliografia ragionata degli scritti su Giacomo Matteotti.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari 300.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 14 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DELLA FIAVET (FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONE
IMPRESE VIAGGIO E TURISMO) NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GO-
VERNO N. 149 (DIRITTI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO VIA MARE E PER VIE NA-
VIGABILI INTERNE)*

Plenaria

139^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione della FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 149 (diritti passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne) svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata

acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (n. 149)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il relatore FILIPPI (*PD*) segnala che in relazione allo schema di decreto in esame, la Commissione ha acquisito importanti elementi informativi nel corso delle audizioni svolte con il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con il presidente dell'Autorità della regolazione dei trasporti e, da ultimo, con i rappresentanti della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggio e Turismo (FIAVET).

Si riserva quindi di predisporre una proposta di parere per la successiva seduta, preannunciando che uno dei temi sui quali intende porre una specifica attenzione riguarderà l'utilizzo del fondo nel quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del provvedimento, confluiscono i proventi delle sanzioni comminate per le violazioni dei diritti dei passeggeri. Come è emerso proprio nell'audizione odierna della FIAVET dinanzi all'Ufficio di Presidenza, occorre infatti acquisire chiarimenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa il funzionamento del fondo e i progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti ai quali l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014 destina le risorse in questione.

Il senatore COTTI (*M5S*), sulla base anche della propria esperienza professionale nel settore del turismo, osserva che i progetti richiamati dal citato articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014 sono spesso vaghi e di difficile realizzazione. Meglio sarebbe quindi, come proposto dalla FIAVET nella precedente audizione, destinare i proventi delle sanzioni a finanziare i rimborsi ai viaggiatori nel caso di insolvenza o fallimento dei vettori, incrementando il fondo di garanzia previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011, ovvero creando un nuovo fondo *ad hoc*.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva la necessità di acquisire informazioni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa l'effettivo funzionamento del fondo di cui al decreto legislativo n. 169 del

2014, anche ai fini della predisposizione del parere sul provvedimento in esame.

Il relatore FILIPPI (*PD*) esprime perplessità sull'ipotesi di distogliere risorse da un fondo già previsto a legislazione vigente per destinarle ad un altro fondo, con finalità assai diverse. Sembrerebbe invece più corretto far funzionare meglio il fondo previsto dal decreto legislativo n. 169 del 2014. Concorda quindi con il Presidente circa l'esigenza di assumere informazioni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il senatore RANUCCI (*PD*), concordando con le osservazioni del relatore, suggerisce di acquisire informazioni anche dal Ministero dello sviluppo economico, in merito al funzionamento del fondo di garanzia previsto dal decreto legislativo n. 79 del 2011.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) suggerisce di tenere distinti i due fondi, introducendo eventualmente nel parere sullo schema di decreto in esame un'osservazione circa l'opportunità di incrementare anche il fondo di garanzia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012 (n. 152)

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015 (n. 153)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra i provvedimenti in titolo, ricordando che, in base all'articolo 9 della legge n. 665 del 1996, i due strumenti regolatori a cui è rimessa la disciplina dei rapporti intercorrenti tra l'ENAV Spa (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo) e lo Stato sono il contratto di servizio ed il contratto di programma. In particolare, il contratto di programma è lo strumento con il quale vengono regolate le prestazioni e definiti gli investimenti e i servizi che l'ENAV è tenuto a prestare, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; sono indicati gli obiettivi e gli *standard*, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi; vengono definiti i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; sono previste verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza. Sempre l'articolo 9 della legge n. 665 stabilisce inoltre che sullo schema di contratto di programma venga acquisito il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi nel termine di

trenta giorni dalla richiesta, allo scadere del quale lo schema si intende favorevolmente valutato.

Critica quindi il ritardo con il quale il contratto di programma è stato trasmesso al Parlamento, pur consapevole che nella prassi accade frequentemente che il contratto di programma venga approvato quando il triennio di riferimento è già scaduto, per cui le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere il parere soltanto *ex post*, il che però non consente un esame adeguato.

Osserva poi che, con gli atti in esame vengono sottoposti alla Commissione gli schemi di contratto di programma rispettivamente relativi al triennio 2010-2012 (Atto n. 152) e al triennio 2013-2015 (Atto n. 153).

Per quanto riguarda l'Atto n. 152, in riferimento al ritardo nella presentazione alle Camere, la Relazione che accompagna lo schema, nel riconoscere la valenza puramente ricognitiva del documento, specifica che la fase istruttoria, condotta da un apposito gruppo tecnico di lavoro composto dai rappresentanti di ENAV, ENAC e delle Amministrazioni centrali coinvolte, è stata fortemente condizionata sia dall'esigenza di definire preliminarmente il periodo regolatorio pregresso, sia dalla necessità di reperire la piena copertura finanziaria per le obbligazioni a carico dello Stato, sia dalla necessità di adeguare il nuovo contratto di programma alla normativa nazionale e comunitaria sopravvenuta in materia di agevolazioni ed esenzioni tariffarie e di misurazione e valutazione delle *performance* aziendali per i soggetti fornitori di servizi di navigazione aerea. Analoghe considerazioni sono indicate nella Relazione di accompagnamento dello schema n. 153, con specifico riferimento alla necessità di attendere, prima della sottoscrizione del contratto di programma 2012-2015, la definizione del periodo regolatorio 2010-2012, nonché alla necessità di introdurre i meccanismi previsti da nuovi regolamenti comunitari adottati in materia di navigazione aerea nel corso del 2013.

Con riferimento al contenuto fa presente che i due atti hanno una struttura simile: entrambi si compongono di 21 articoli e numerosi allegati.

Nella Relazione che accompagna lo schema n. 152 si evidenzia come la finalità principale del documento sia quella «di impostare le corrette linee metodologiche della dinamica tariffaria, correlando quest'ultima con il perseguimento di inderogabili obiettivi di efficientamento aziendale nonché di salvaguardia dei dovuti livelli di sicurezza e qualità dei servizi offerti all'utenza». Tra gli elementi più significativi ed innovativi contenuti, la Relazione segnala innanzitutto l'adozione, in luogo del pregresso meccanismo contabile di mero recupero dei costi a piè di lista (il cosiddetto *cost recovery*), di un metodo di calcolo delle tariffe orientato al contenimento dei costi imprenditoriali (il cosiddetto *cost cap*), basato sulla introduzione di un apposito coefficiente di efficientamento, fermo restando, comunque, il necessario livello di investimenti in termini di infrastrutture aeroportuali. Ulteriori aspetti sottolineati nella Relazione sono la fissazione di obiettivi di sicurezza e qualità; la previsione di obblighi di informazione da parte dell'ENAV sull'andamento delle attività di competenza;

l'introduzione della contabilità analitica e separata e della relativa certificazione nonché di un sistema di monitoraggio e controllo.

Per quanto riguarda i contenuti specifici, l'articolo 1 dello schema n. 152 precisa che sia le premesse che gli allegati costituiscono parte integrante del contratto medesimo.

L'articolo 2 definisce l'oggetto del contratto con riguardo alla regolazione dei rapporti tra ENAV e Stato, stabilendone la durata dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

L'articolo 3 individua in maniera dettagliata i compiti dell'Ente, con riferimento ai servizi della navigazione aerea, sia negli spazi aerei di pertinenza italiana che negli aeroporti rispettivamente indicati negli allegati C e D allo schema. L'articolo definisce inoltre le modalità attraverso le quali possono essere autorizzate variazioni delle capacità, dei livelli e degli orari dei servizi aeroportuali o modifiche dell'elenco degli aeroporti che rientrano nell'ambito applicativo del contratto di programma.

L'articolo 4 prevede la possibilità che ENAV fornisca, dietro corrispettivo, altri servizi – diversi da quelli indicati nell'articolo 3 – ad imprese, enti ed istituzioni, organismi nazionali ed internazionali e persone fisiche, nell'ambito delle attività coerenti con l'oggetto sociale, anche al di fuori degli spazi aerei di competenza nazionale.

Precisa inoltre che, ai sensi di legge e di statuto, ENAV cura la conduzione tecnica e la manutenzione dei sistemi e degli impianti per i servizi della navigazione aerea e che la gestione e la manutenzione dei sistemi e degli impianti di assistenza al volo sono assicurate da Techno Sky S.r.l, società interamente partecipata da ENAV.

L'articolo 5 reca i criteri tecnico-operativi necessari per l'erogazione dei servizi di navigazione aerea.

Gli articoli 6 e 7 fissano, rispettivamente, gli obiettivi di sicurezza e di qualità che la Società si impegna a garantire.

L'articolo 8 riguarda le tariffe per i servizi di assistenza al volo svolti dall'ENAV.

In proposito l'oratore ricorda che esistono due tipologie di tariffe: la tariffa di terminale, che è relativa al servizio svolto al momento del decollo e dell'atterraggio, e la tariffa di rotta, che è relativa al servizio svolto durante il sorvolo.

L'articolo dà atto delle tariffe applicate nei tre anni di riferimento, mentre l'illustrazione dettagliata delle formule per l'applicazione del CUT (coefficiente unitario di tariffazione di rotta) e del CTT (coefficiente unitario di tariffazione di terminale) sono espone, rispettivamente, negli allegati tecnici I e L. L'allegato J dà invece conto della metodologia utilizzata per il calcolo delle tariffe.

L'articolo 9 riguarda il piano di investimenti che l'ENAV si impegna a realizzare e le sue eventuali rimodulazioni. L'articolo 10 prevede che le infrastrutture di competenza di ENAV debbano essere progettate e realizzate secondo criteri di compatibilità ambientale, di concerto con gli enti territoriali interessati.

Gli articoli da 11 a 13 riguardano i rapporti con gli altri enti titolari di competenze connesse a quelle dell'ENAV, quali ENAC (Ente Nazionale dell'Aviazione Civile), AM (Aeronautica Militare), ANSV (Agenzia Nazionale Sicurezza al Volo).

L'articolo 14 disciplina le relazioni internazionali e la partecipazione di ENAV a programmi e progetti internazionali.

L'articolo 15 regola gli obblighi di informazione e di rendicontazione. Si prevede che dal 2012 gli obblighi di *performance* qualitativa e di *safety* e la relativa reportistica vengano definiti e regolati nel Piano nazionale di *Performance*, come prescritto dalla normativa europea, e che pertanto le indicazioni contenute in tale atto sostituiscano gli allegati F e G e i relativi obblighi di pubblicazione.

Gli articoli 16, 17 e 18 regolano, rispettivamente, gli obblighi di contabilità analitica e di certificazione, quelli di trasparenza nonché il monitoraggio sull'attuazione del contratto.

L'articolo 19 riguarda le sanzioni da applicare alla Società in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali.

L'articolo 20 individua il foro competente per la soluzione di controversie insorte fra le parti contraenti e disciplina le eventuali procedure di arbitrato.

L'articolo 21 riguarda la revisione del contratto.

Si sofferma quindi sugli allegati, che costituiscono parte integrante dello schema di contratto di programma e che sono così strutturati: allegato A: *The Italian Performance Plan for Air Navigation Services – Reference period 1 – 2012-2014*; allegato B1: piano di investimenti 2010-2012; allegato B2: piano di investimenti 2011-2013; allegato B3: piano di investimenti 2012-2016; allegato C: spazi aerei di pertinenza italiana; allegato D: aeroporti rientranti nell'ambito applicativo del contratto di programma; allegato E: configurazione *hardware* sistemi CNS/Meteo ENAV; allegato F: indicatori di *safety*; allegato G: indicatori di qualità; allegato I: allegato tecnico CUT (coefficiente unitario di tariffazione di rotta); allegato J: allegato tariffe; allegato L: allegato tecnico CTT (coefficiente unitario di tariffazione di terminale); allegato M: riepilogo Piano Investimenti 2012.

Per quanto concerne l'Atto n. 153, relativo allo schema di contratto di programma 2013-2015, ferma restando la corrispondenza del numero e del contenuto della maggior parte degli articoli a quanto appena esposto con riferimento al contratto di programma 2010-2012, osserva che le novità di rilievo segnalate nella Relazione di accompagnamento riguardano la definizione dei livelli tariffari e il transito degli aeroporti dall'Aeronautica Militare a ENAV.

Con riferimento a questo secondo aspetto, evidenzia in particolare che l'articolo 3 dello schema prevede espressamente il transito dall'AM all'ENAV dei servizi di navigazione aerea negli aeroporti già militari, divenuti civili sulla base di specifici decreti interministeriali. La Relazione specifica che l'obiettivo di tale previsione è quello di garantire la conti-

nuità del servizio di navigazione aerea in tali aeroporti, senza gravare sull'efficienza economica del gestore subentrante.

Si prevede in particolare il transito ad ENAV dei servizi negli aeroporti di Ciampino e Verona, entro il 1° giugno 2014; di Brindisi, Treviso e Rimini, entro due anni dalla firma del contratto in esame. Per quanto riguarda l'aeroporto di Brescia Montichiari, l'articolo specifica che esso già è entrato nella lista degli aeroporti gestiti da ENAV ed è perciò incluso nell'allegato D al contratto.

Per quanto riguarda poi la definizione dei livelli tariffari di cui all'articolo 8 dello schema, nella Relazione si evidenzia come si sia tenuto conto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni comunitarie in materia di *performance* e di tariffazione per il terminale. Con riferimento alle modalità di determinazione della tariffa CUT, in particolare, la normativa europea prevede la differenziazione per fasce di traffico, individuate sulla base dei movimenti di trasporto aereo realizzati negli aeroporti nazionali. Le fasce di traffico sono tre: la prima fa riferimento a movimenti superiori alle 225 mila unità; la seconda include gli aeroporti con traffico compreso tra le 70 mila e le 225 mila unità; la terza comprende i movimenti inferiori alle 70 mila unità. Fa presente che tale differenziazione è stata recepita nello schema di contratto in esame e, con decisione condivisa da tutti i soggetti competenti all'adozione del regime tariffario, la sua decorrenza è stata anticipata al 2014, invece che essere introdotta dal 2015, come previsto dalla normativa comunitaria. La Relazione di accompagnamento dello schema segnala che l'effetto del nuovo meccanismo tariffario è la sensibile riduzione delle tariffe per gli aeroporti di fascia 1 (Roma), una buona riduzione per quelli di fascia 2 (Milano, Venezia e, dal 2015, Bergamo), mentre per la terza fascia, nella quale rientrano la quasi totalità degli aeroporti nazionali, si avrà un'invarianza di tariffa, rispetto a quella applicata nel 2013, grazie all'utilizzo del fondo di stabilizzazione già autorizzato dal MEF.

Gli Allegati allo schema in esame sostanzialmente corrispondono a quelli dell'atto n. 152; mancano gli allegati F e G, che come precedentemente segnalato sono assorbiti dal Piano Nazionale di *Performance*.

Segnala infine che nelle Relazioni di accompagnamento ad entrambi gli atti si fa riferimento anche ai contratti di servizio tra ENAV e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi agli stessi periodi coperti dai rispettivi contratti di programma: tali atti non sono trasmessi alle Camere, non essendo su di essi prevista, dalla legge n. 665, l'acquisizione del parere dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno sarà integrato, per la seduta di domani, con l'esame in sede consultiva del Documento di

economia e finanza (*Doc. LVII, n. 3 e relativi allegati*). In relazione all'andamento dei lavori della Commissione Bilancio, si riserva poi di programmare la successiva trattazione del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 14 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

Plenaria

112^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIGNEDOLI (PD) rileva come il Documento in titolo, nell'illustrare gli obiettivi della politica di bilancio del Governo, rechi tra i suoi caratteri essenziali una manovra complessiva finalizzata a soste-

nera la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti, a ridurre il debito pubblico rispetto al PIL e a favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell'occupazione.

Basandosi su questi obiettivi di ordine generale, il Documento in esame rileva un netto cambiamento di marcia nella situazione economica e finanziaria del Paese, con il prodotto interno lordo che nel 2015 diventa positivo (+0,7 per cento) dopo tre anni di recessione e imposta una politica economica a supporto di una crescita più sostenuta per gli anni successivi.

Il Documento, sotto l'aspetto strutturale, è suddiviso in tre fondamentali sezioni, corrispondenti rispettivamente al Programma di stabilità, all'analisi e alle tendenze di finanza pubblica, al Programma nazionale di riforma, accompagnato da un'appendice. Alle tre sezioni seguono degli allegati, dedicati ad alcuni profili specifici relativi alle attività statali in determinati settori.

Sottolinea che i profili di competenza della Commissione sono presenti in modo particolare nell'ambito della terza sezione, avente ad oggetto il Programma nazionale di riforma (PNR), che, nel delineare la strategia nazionale e le principali iniziative, sottolinea la favorevole evoluzione del contesto macroeconomico, con l'uscita dell'Italia dalla recessione nell'ultimo trimestre del 2014, in ragione dei positivi effetti dell'evoluzione del mercato del petrolio, ma anche dello sforzo profuso dall'Italia durante la presidenza di turno dell'Unione, nel corso della quale crescita e occupazione sono stati posti al centro del dibattito europeo.

Il PNR, che rappresenta un passaggio chiave nella predisposizione annuale del programma di Governo, è diviso in quattro parti, di cui la prima descrive, in modo ampio ed analitico, il cronoprogramma delle misure che il Governo intende adottare nei diversi settori, suddivisi in capitoli a carattere mirato, a loro volta contenenti le specifiche «azioni» che si intende intraprendere.

Rileva che in tale contesto, per le competenze della Commissione assume particolare rilievo il capitolo 13, dedicato all'economia verde e all'uso efficiente delle risorse come opportunità di crescita e sviluppo, all'interno del quale una specifica «azione» ha ad oggetto il rilancio del settore agricolo e agroalimentare.

Nel descrivere tale «azione» viene dichiarata la priorità di determinate fondamentali linee d'intervento del Governo, tra le quali si segnalano le seguenti: adottare misure urgenti volte a rilanciare la competitività del settore lattiero-caseario, anche in relazione al superamento del regime delle quote latte; avviare il Programma di sviluppo rurale nazionale relativo alla gestione del rischio, introducendo nuove forme di mutualità; realizzare un radicale cambiamento del sistema agricolo semplificando e riducendo gli adempimenti per le aziende relative alla gestione della PAC 2014-2020 attraverso la presentazione di una domanda unica pre-compilata per tutte le misure di sostegno dell'Unione europea a superficie, nonché aumentare l'efficacia dei controlli connessi all'erogazione delle di-

verse forme di incentivazione al settore; sostenere le imprese agricole condotte da giovani e favorire l'ingresso degli stessi nel settore; promuovere le produzioni agroalimentari d'eccellenza sui mercati esteri anche attraverso manifestazioni di carattere internazionale (Expo, Vinitaly), favorendo l'identificazione dei prodotti italiani di qualità e provenienza certificata; rafforzare lo strumento dei contratti di filiera e promuovere politiche di sostegno alle imprese agroalimentari con efficaci strumenti finanziari e creditizi; intervenire su quei fattori in grado di elevare il grado di competitività del settore agricolo, anche attraverso la prosecuzione dell'opera di semplificazione e sistemazione normativa, a partire dal settore vitivinicolo; dare piena attuazione alla programmazione delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, rafforzando le azioni dirette alla cooperazione e all'associazionismo.

Tra le finalità, rilevare la salvaguardia della biodiversità delle specie e razze di interesse zootecnico anche a rischio di estinzione, nonché la tracciabilità dei prodotti italiani e la crescita del *Made in Italy* nel mondo.

Nella parte terza del PNR, dedicata alle principali iniziative del Paese nel quadro del semestre europeo, richiama, all'interno della Raccomandazione 7, le semplificazioni in agricoltura, sia quelle introdotte con il Piano di azione per il settore agricolo «Campolibero» (istituzione di un registro unico dei controlli, semplificazioni nel settore vitivinicolo), sia quelle contenute nel «Piano Agricoltura 2.0» approvato a dicembre dalla Conferenza Stato-Regioni (predisposizione della dichiarazione PAC precompilata *online* per gli aiuti diretti, fascicolo aziendale unico, realizzazione di una Anagrafe Unica delle aziende agricole a livello nazionale).

Fa presente che quanto illustrato assorbe il contenuto centrale delle dirette competenze del comparto primario, richiamato comunque in modo sporadico e parziale in altri punti del Documento.

A tale proposito segnala, nell'ambito dell'«azione» sulla cittadinanza digitale, lo sviluppo dei progetti di digitalizzazione concernenti, tra gli altri, anche l'agricoltura.

Richiama l'appendice alla sezione III, contenente le principali azioni di riforma in dettaglio a livello nazionale e regionale, che in alcuni punti riguardano il settore agricolo.

Tra le azioni a livello nazionale, sofferma l'attenzione sulla scheda n. 41, relativa al Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy*, attuato con decreto ministeriale del febbraio 2015, al cui interno vanno ricordati il segno distintivo unico dell'agroalimentare italiano e altri interventi in occasione di Expo 2015, il piano di valorizzazione delle produzioni di eccellenza, le attività promozionali ad ampio raggio, soprattutto in favore delle produzioni agricole ed agroalimentari, anche a tutela dei marchi e delle certificazioni di qualità ed origine, nonché il piano di comunicazione contro l'*Italian Sounding* in sinergia con i consorzi di tutela e le associazioni di produttori agroalimentari.

Tra le azioni a livello regionale, nell'ambito della Raccomandazione 2 rileva che, nell'attività di contrasto al lavoro sommerso, sono state av-

viate iniziative sperimentali (come la certificazione etica regionale di prodotti agricoli) tra le Regioni e le parti sociali.

In relazione alla Raccomandazione 5, sottolinea la concessione di incentivi all'autoimprenditorialità e la realizzazione di misure per favorire l'insediamento di giovani agricoltori.

Tra i *target* nazionali della strategia Europa 2020, nell'ambito del *target 2*, in tema di ricerca e sviluppo, segnala le misure regionali volte al finanziamento di progetti di sviluppo precompetitivo per la messa a punto di tecnologie innovative, nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale.

Rileva, infine, nel contesto del *target 4*, concernente le fonti rinnovabili, le iniziative regionali volte al sostegno dello sviluppo e dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle aziende agricole, come anche le azioni mirate all'incremento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie, con provvedimenti aventi ad oggetto, tra l'altro, agevolazioni volte alla diffusione di sistemi di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale.

Il senatore RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*) evidenzia anzitutto la sempre più ridotta visuale degli interventi prefigurati dal Governo nel settore agricolo. Peraltro, esprime perplessità sulla effettiva realizzabilità delle finalità enunciate nel Documento.

Richiama l'attenzione sulla delicatezza di temi quali i piani di sviluppo rurale e la gestione del rischio in agricoltura, materie sulle quali le risposte idonee non sono ancora state fornite. Un'ulteriore materia che avrebbe meritato un maggiore approfondimento è quella del contrasto alle frodi e alle contraffazioni, oltre che quella, connessa, dell'etichettatura.

Evidenzia l'urgenza di intervenire sul piano del credito agrario, mentre per quanto riguarda la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali appare difficile individuare una precisa linea di condotta.

Nel richiamare, infine, gli incisivi effetti negativi dell'applicazione dell'IMU in agricoltura, fa altresì presente che il sostegno al comparto tramite la creazione di nuovi canali commerciali di distribuzione sconta inevitabilmente il nodo dei rapporti all'interno della filiera e, pertanto, con la grande distribuzione organizzata.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) apprezza i contenuti del Documento e sottolinea, tuttavia, la necessità di richiamare la difficile congiuntura economica attuale che ha interessato anche il settore agricolo con una forte riduzione dei prezzi. Occorrerebbe quindi a suo avviso incentivare la sostenibilità dell'attività agricola con una strategia apposita che punti anche sulla intersectorialità con le attività turistiche e di salvaguardia ambientale.

A suo avviso, infatti, le eccellenze agroalimentari italiane dovrebbero essere valorizzate anche mediante normative europee idonee e la creazione di nuovi canali di commercializzazione.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) esprime una considerazione nel complesso critica del Documento, che contiene una serie di finalità da perseguire, senza individuare, in concreto, le misure di attuazione.

Ritiene il Documento non sufficientemente incisivo quanto alla tutela del *Made in Italy* nell'agroalimentare e al contrasto alle frodi.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) sottopone all'attenzione della relatrice la necessità di sollecitare un deciso intervento del Governo per far fronte alle gravi crisi che si sono verificate nel Paese dal punto di vista fitosanitario. La diffusione di batteri e parassiti delle piante stanno mettendo a rischio importanti settori produttivi, ragion per cui, giudica imprescindibile un finanziamento delle attività di ricerca per contrastare efficacemente tali fenomeni.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FASIOLO (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che il documento in esame, predisposto e trasmesso dal Governo in ottemperanza all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, ha ad oggetto la Relazione programmatica annuale per il 2015, che si inserisce nel quadro generale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e che illustra sia il contesto istituzionale, sia le linee di indirizzo dell'azione dell'Esecutivo con riferimento alle priorità e agli orientamenti adottati in ambito europeo.

Prima di passare all'esame dei suoi contenuti, sottolinea che la Relazione di quest'anno assume un rilievo particolare poiché arriva dopo il rinnovo delle istituzioni europee e al termine del semestre di Presidenza italiana del Consiglio, nel corso del quale il Governo italiano ha contribuito a promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze di consolidamento fiscale, in tal modo avviando un «nuovo inizio» condiviso dalla nuova Commissione.

Con riferimento alla descrizione dei contenuti, in via generale rileva che la Relazione in oggetto è strutturata in sei capitoli fondamentali.

Il primo capitolo riguarda le politiche macroeconomiche e gli impegni che si intendono assumere, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

Il secondo capitolo è dedicato alle priorità da adottare nel quadro delle politiche per il mercato e la competitività, con una ampia suddivisione per settori, mentre il terzo capitolo è rivolto alle politiche di natura sociale.

Il quarto capitolo è dedicato alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa, mentre il quinto capitolo illustra gli orientamenti governativi in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa comune. Infine, il sesto capitolo completa il quadro con una sezione dedicata alle infrazioni al diritto dell'Unione europea.

Il secondo capitolo, nell'illustrare gli orientamenti e le priorità in riferimento alle singole politiche dell'Unione per il mercato e la competitività, è quello che riveste maggiore interesse riguardo agli aspetti di competenza della Commissione, in quanto alcuni contenuti sono riferiti direttamente al settore agricolo e della pesca, cui è dedicato uno specifico paragrafo.

In via generale, sono individuati come obiettivi fondamentali la tutela delle produzioni di qualità italiane, la garanzia di sicurezza e alta qualità dei prodotti, il contrasto della pesca illegale e la valorizzazione dell'impatto di Expo di Milano 2015, come evento di portata globale e opportunità per l'intera Unione.

Sono quindi elencati impegni a carattere più specifico assunti dal Governo per il 2015, alcuni dei quali appare opportuno segnalare.

In primo luogo rileva l'impegno a completare sia il quadro normativo di riferimento per l'applicazione del nuovo regime dei pagamenti diretti agli agricoltori, sia il complesso delle norme attuative del regolamento di riforma dell'Organizzazione comune del mercato unica con l'emana-zione delle correlate disposizioni nazionali, con uno specifico richiamo all'autorizzazione all'impianto dei vigneti, all'etichettatura relativa alle denominazioni geografiche dei vini, all'adozione di disposizioni nazionali applicative del cosiddetto «Pacchetto latte», in considerazione della cessazione, a partire dal 1° aprile 2015, del regime delle quote.

Sottolinea le politiche per l'attuazione delle misure agro-climatico ambientali, nonché le attività per l'innovazione e la ricerca in agricoltura.

Notevole rilievo attribuisce al concreto avvio alla programmazione dello sviluppo rurale, sulla base dei Piani di sviluppo rurale delle Regioni e dei Programmi nazionali sulle assicurazioni, sugli investimenti irrigui e sulla zootecnia, mentre il settore dei mezzi di produzione vedrà proseguire il lavoro per l'armonizzazione dei comparti delle sementi, del vivaismo ortofrutticolo, della vite e della floricultura ornamentale.

Un profilo di essenziale rilevanza a cui sarà riservata particolare attenzione è da individuare nella tutela delle produzioni di qualità italiane nel cui ambito un settore prioritario di intervento sarà quello relativo ai prodotti di qualità con particolare riguardo ai lavori per la semplificazione

della normativa in materia di indicazioni geografiche agroalimentari, di vini e di bevande spiritose.

Tale obiettivo si collega alla convinzione per cui garantire prodotti sicuri e di elevata qualità resta un elemento chiave per lo sviluppo del settore agricolo, anche rispetto alla sicurezza alimentare mondiale che sarà al centro dell'Expo 2015. Pertanto il Governo manterrà alto il livello di attenzione proseguendo nell'attività di monitoraggio e segnalazione già avviata con successo, partecipando altresì alla fitta rete di comunicazione con gli altri paesi europei, che consentirà di approfondire la tematica dell'uso ingannevole delle denominazioni di origine, al fine di individuare strategie comuni di contrasto alle contraffazioni e alle imitazioni.

In tale contesto, la Relazione ricorda che proseguiranno i lavori per la revisione della proposta del regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Quanto al settore della pesca, tra le principali iniziative segnala l'attivazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), con la prevista chiusura dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Inoltre, si continuerà a dare attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, contenente interventi che riguardano sia la tutela dell'ecosistema marino, sia la tutela della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, con la previsione di implementare l'attività di ricerca scientifica, considerando le specificità del mar Mediterraneo.

Nel più ampio contesto del contrasto alla pesca illegale, proseguirà l'implementazione della rintracciabilità lungo la filiera ittica, cui si accompagnerà una politica diretta a conferire maggiore protezione nel lungo termine degli *stock* e a rilanciare le iniziative per lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile.

Richiama l'attenzione sulla presenza, all'interno del terzo capitolo, di profili collegati direttamente al settore primario, riferiti in particolare alla sicurezza alimentare e alla sanità animale.

Il tema della sicurezza alimentare, evidentemente connesso a quello della sicurezza e della qualità dei prodotti in precedenza illustrato, è in fase di continua evoluzione, tale da imporre al Governo come assoluta priorità l'attiva partecipazione ai relativi lavori di revisione normativa, con un particolare riferimento alla tematica degli OGM, in ordine alla quale si ricorda che, a conclusione del Semestre italiano di Presidenza, è stata approvata la modifica della direttiva n. 2001/18/CE che consente agli Stati membri di vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio.

Inoltre, dalla Relazione emerge che a livello nazionale proseguiranno le attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e bio-sicurezza in applicazione della normativa comunitaria.

Quanto alla sanità animale, l'attività sarà incentrata sulla definizione di alcune proposte normative concernenti sia la salute pubblica che il benessere animale.

In primo luogo, in merito alla proposta di un nuovo regolamento sulla sanità animale, si è vicini, pur in presenza di talune criticità, alla finalizzazione di una proposta di compromesso che potrebbe portare, in tempi brevi, alla negoziazione di un accordo politico sul testo.

Molto intensa sarà inoltre l'attività legata alla discussione della proposta di direttiva sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli, in cui si prevede l'introduzione, da parte degli Stati membri nell'ambito degli ordinamenti nazionali, del divieto transitorio di clonazione di animali allevati per uso zootecnico.

Richiama altresì l'attenzione sui lavori inerenti la proposta del regolamento relativo ai mangimi medicati, volto ad aggiornare l'attuale legislazione, risalente al 1990 e risultata da subito inadeguata. Il testo, in una fase iniziale di discussione, sarà occasione di un fattivo contributo per l'Italia, nella convinzione per cui le nuove disposizioni avranno un impatto positivo sul settore zootecnico e mangimistico nazionale, grazie a *standard* di produzione adeguati allo sviluppo tecnologico e normativo che miglioreranno la qualità dei mangimi, con un vantaggio per la salute pubblica e degli animali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (n. COM (2015) 141 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce alla Commissione sull'atto comunitario in titolo, sottolineando che la proposta attua, per l'anno 2015, il disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di istituire una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi gravi, mediante l'applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria.

L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2016 della Commissione europea ammonta a 441,6 milioni di euro a prezzi correnti. Per coprire tale importo è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno elencati all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Tali regimi di sostegno saranno pertanto soggetti a una riduzione del 1,393041 per cento: riduzione che, peraltro, si applicherà ai soli pagamenti che superino i 2000 euro.

Ricorda che, al fine di garantire equità di trattamento per tutti gli agricoltori, il regolamento prevede l'applicazione del tasso di adattamento solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto siano state presentate nell'anno a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti sono erogati. Ricorda anche che la riduzione non si applica a Bulgaria, Romania e Croazia, paesi nei quali, nel quadro di un'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore solo a partire dal 2016 (Bulgaria e Romania) e dal 2022 (Croazia).

Evidenzia infine che la Commissione europea, qualora Parlamento europeo e Consiglio non dovessero adottare la proposta in esame entro il 30 giugno 2015, può procedere in via diretta alla fissazione del tasso di adeguamento. La stessa Commissione può inoltre adeguare il tasso di adattamento mediante atti di esecuzione, nel caso in cui entri in possesso di nuovi elementi che rendano necessaria tale revisione, ed è tenuta a riesaminare le previsioni relative alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti in sede di elaborazione, nell'ottobre 2015, della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2016.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), svoltasi in data odierna, sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 14 aprile 2015

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (n. 146)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio.

Il presidente MUCCHETTI informa che la senatrice Pelino ha avanzato la richiesta di riformulare lo schema di parere proposto dalla relatrice nella scorsa seduta, prevedendo come condizione, e non più come osservazione, l'esclusione dell'estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti all'albo.

Chiede poi a sua volta che la proposta di parere sia integrata con un'ulteriore osservazione con la quale si inviti il Governo a valutare l'opportunità di attribuire all'IVASS il potere di ordinare il differimento delle scadenze sulle polizze e il collegamento del valore di riscatto al valore degli attivi posti a copertura delle riserve, nel caso di eccezionali condizioni dei mercati finanziari o dei titoli governativi. Si tratta di una misura volta a garantire uno iato temporale che consenta di superare eventuali situazioni di panico, dagli effetti potenzialmente molto gravi.

La senatrice FABBRI (PD), relatrice, alla luce di tali sollecitazioni, si riserva di presentare un nuovo schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(320) DI BIAGIO ed altri. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(1389) DE CRISTOFARO. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 320, adottato dalla Commissione come testo base per l'esame dei disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno della Commissione per le sedute convocate per la settimana corrente, a partire da quella di domani, è integrato con l'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e connessi allegati (*Doc. LVII, n. 3*).

Comunica di avere acquisito la disponibilità del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi a intervenire in una seduta della Commissione, che sarà convocata per il 6 maggio prossimo, per riferire in merito alla politica energetica del Governo e su altri argomenti di rilievo che i senatori vorranno affrontare.

Propone infine che l'esame, in sede consultiva, della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc. LXXXVII-bis, n. 3*), per il quale la Commissione è chiamata a rendere parere alla 14^a Commissione, come anche dell'atto Senato n. 1678, recante delega del recepimento di direttive su appalti e concessioni, per il quale la Commissione è chiamata a rendere parere alla 8^a Commissione, sia avviato nelle sedute che saranno convocate per la settimana successiva.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente e prende atto delle comunicazioni rese.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) sollecita la risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-01468, a prima firma del senatore Girotto, in materia di Sistemi efficienti d'utenza (SEU).

Il PRESIDENTE si riserva di verificare la disponibilità di un rappresentante del Governo per la relativa risposta.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), alla luce della presentazione da parte del Governo presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge annuale in materia di concorrenza (atto Camera n. 3012), invita il Presidente a valutare l'opportunità di coinvolgere la Commissione nell'eventuale attività conoscitiva che svolgeranno le Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare tale possibilità.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 320**

Art. 1.

1.1

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di servizi di carattere ricreativo» e sostituire le parole: «ai sensi e per gli effetti» con le seguenti: «nel rispetto».

Art. 2.

2.1

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Polizia» inserire le seguenti: «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

2.2

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» inserire le seguenti: «degli enti di ricerca».

Art. 5.**5.1**

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'istituzione e al funzionamento dei registri si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del Registro sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione sulla base delle tariffe, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.2

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTA

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nell'ambito europeo».

5.3

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun compartimento marittimo comunica agli enti gestori delle aree naturali protette rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, i nominativi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati».

Art. 6.**6.1**

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «La scadenza della validità del titolo di soggiorno comporta la cancellazione dal registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali».

6.2

GIROTTI, PETROCELLI, CASTALDI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «diploma della scuola dell'obbligo» con le seguenti: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, lettera d), sostituire le parole: «diploma della scuola dell'obbligo» con le seguenti: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione».

6.3

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o legalmente riconosciuti ovvero attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall' articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore;».

6.4

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «(di seguito SASN)» inserire le seguenti: «, che si avvale a tale fine della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979».

6.5

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Saranno comunque escluse le persone affette da patologie conclamate derivanti dall'uso di alcol e di sostanze stupefacenti, nonché le persone con patologie derivanti da obesità».

6.6

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «oppure» inserire le seguenti: «per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o».

Art. 7.**7.1**

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «a una commissione» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla commissione di cui all'articolo 205, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».

Art. 8.**8.1**

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'istituzione e al funzionamento del registro, di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a corrispondere, rispettivamente, un diritto di iscrizione annuale ed una tariffa, da determinarsi, sulla base del costo effettivo dei relativi servizi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.2

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e dell'Unione europea».

Art. 15.**15.1**

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

15.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualificazione professionale

di coloro che svolgono attività subacquee e iperbariche sia posta particolare attenzione agli obiettivi della conservazione e della tutela dell'ecosistema marino».

15.3

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) un rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;».

15.4

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori».

15.5

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 7, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «una sola volta».

Art. 22.

22.1

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «prerequisito» con le seguenti: «requisito utile».

Art. 26.

26.1

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Agenzie o Federazioni» con la parola: «organizzazioni».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 14 aprile 2015

Plenaria**147^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame, il relatore ICHINO (*PD*) illustra il quadro programmatico delineato dal DEF 2015, i cui obiettivi finanziari saranno perseguiti senza l'attivazione delle clausole di salvaguardia inserite nelle ultime due leggi di stabilità e che comporterebbero un aumento del prelievo fiscale. Ciò sarà reso possibile in parte per effetto del miglioramento del quadro macroeconomico e della flessione della spesa per interessi rispetto alle previsioni dello scorso autunno.

Per quanto riguarda l'anno in corso, il DEF rileva una differenza di un decimo di punto percentuale (in rapporto al PIL) tra il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni programmato e quello tendenziale, differenza che corrisponde, in valori assoluti, a circa 1,6 miliardi di maggiore spesa o di minore gettito di imposte per il 2015. Alla disponibilità finanziaria risultante da questo margine ad avviso del relatore può attribuirsi natura strutturale, nel presupposto che si mantenga nel tempo l'andamento dei fattori che lo hanno prodotto.

Riguardo al settore del lavoro, il Documento ricorda che sono in corso di attuazione le deleghe contenute nella legge n. 183 del 2014. Oltre che sui due decreti legislativi già entrati in vigore a marzo scorso, riguar-

danti il contratto di lavoro a tutele crescenti e la revisione della tutela previdenziale contro la disoccupazione, e sui due schemi di decreto legislativo di cui le Commissioni parlamentari stanno per intraprendere l'esame – inerenti alla revisione della disciplina dei vari contratti di lavoro e alla revisione e aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e a sostenere le cure parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – il DEF si sofferma anche sulle altre deleghe pendenti.

In merito a quella sugli ammortizzatori sociali, il Documento osserva che il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, che pure ha svolto un ruolo fondamentale nell'alleviare gli effetti della crisi economica, risulta selettivo e oneroso e che, nei casi di irreversibilità delle crisi aziendali, l'intervento degli ammortizzatori sociali prolunga i tempi di transizione verso nuova occupazione, riducendo le opportunità di ricollocazione dei lavoratori; a tal fine la delega al Governo prevede la revisione dei criteri e modalità di accesso agli strumenti di tutela.

Riguardo alla delega sull'istituzione di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, il DEF ne individua l'obiettivo in un incremento dell'efficienza e della produttività di risultati dell'attività ispettiva. In merito alla delega sulla semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla costituzione e alla gestione dei rapporti di lavoro, il Documento ricorda poi che, secondo molti studi internazionali, l'eccessiva burocrazia dissuade molti soggetti esteri da investimenti nel territorio italiano e che per correggere questo difetto il Governo intende intervenire in particolare rafforzando il sistema della trasmissione degli atti per via telematica e l'incrocio delle banche dati tra le pubbliche amministrazioni. Quanto alla delega sui servizi per l'impiego e sulle politiche attive per il lavoro, il Documento osserva che un efficace sistema di politiche attive richiede la presenza di una rete di servizi per il lavoro adeguatamente strutturata e che il contesto italiano è tuttora caratterizzato da una generale debolezza e da una frammentazione eccessiva del sistema di erogazione delle politiche attive. La disciplina di delega ha pertanto previsto, attraverso l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, un sistema centralizzato di gestione delle politiche attive, per garantire, nel rispetto delle specificità dei territori e dei *clusters* produttivi, *standard* uniformi dei servizi sul territorio e un miglior legame tra politiche attive e passive. Sempre con riferimento al settore del lavoro, nel Documento si legge – in presumibile riferimento al disegno di legge n. 1051, attualmente all'esame della Commissione – che sarà varata entro il 2015 un'apposita iniziativa legislativa per consentire, attraverso la contrattazione aziendale (o territoriale), l'adozione di modelli di partecipazione dei lavoratori nella vita delle imprese. In merito alle politiche sociali, il Documento afferma che, nel corso del 2015, potrà essere esteso all'intero Mezzogiorno il programma pilota «Sostegno per l'Inclusione Attiva», attualmente avviato nelle 12 più grandi città del Paese.

Sull'andamento della spesa pensionistica il DEF segnala che le misure adottate nel corso degli anni compensano in larga parte l'andamento negativo per la finanza pubblica – la cosiddetta «gobba» pensionistica –

che si prospettava per i prossimi decenni. In particolare, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL tenderà a ridursi fino al 2030, in presenza di un andamento di crescita più favorevole, nonché in virtù del processo di elevamento dei requisiti per la pensione e del progressivo passaggio al metodo di calcolo contributivo. Il valore percentuale dovrebbe attestarsi, verso la fine di tale periodo, intorno al 15,0 per cento, per poi tornare a crescere, a causa dell'ampliamento delle tendenze negative delle dinamiche demografiche e in ragione degli effetti derivanti dal precedente posticipo del collocamento in quiescenza sull'importo delle pensioni. Il rapporto dovrebbe raggiungere un valore massimo pari a circa il 15,5 per cento, intorno al 2044, per poi decrescere nel successivo periodo.

Tanto premesso, il relatore ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul Documento, corredato da talune specifiche osservazioni.

In primo luogo a suo giudizio la politica industriale e del lavoro perseguita dal Governo deve tendere a favorire il ritorno del sistema economico nazionale a una crescita equilibrata e duratura, innanzitutto attraverso l'apertura agli investimenti diretti esteri e lo stimolo agli investimenti interni. A tale scopo è essenziale rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale e previdenziale sulle retribuzioni, valutando la possibilità di utilizzare per questo scopo il margine riveniente dalla differenza tra il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni programmatico e quello tendenziale. È inoltre importante che il mercato del lavoro italiano sia sempre più innervato da servizi efficaci per un incontro facile fra domanda e offerta e per lo svuotamento delle sacche di *skill shortage*. A questo fine va promossa la cooperazione tra Centri per l'Impiego e operatori specializzati accreditati, nel quadro di *standard* di efficienza, obiettivi e controlli disposti dalla istituenda Agenzia nazionale per l'impiego. Inoltre, le politiche passive andranno sempre più strettamente combinate con le politiche attive, anche al fine di rendere effettivo il principio di condizionalità dei trattamenti di disoccupazione ed evitare che essi producano un allungamento dei periodi di inattività delle persone, rendendo rapidamente operativo lo strumento del contratto di ricollocazione, istituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 2015. Il relatore reputa altresì auspicabile che l'aliquota IVA sul *voucher* con cui vengono remunerati i servizi oggetto del contratto di ricollocazione sia ridotta al 4 per cento e sia esentato dall'Irpef l'eventuale trattamento complementare di disoccupazione.

L'istituenda Agenzia nazionale per l'impiego dovrà peraltro dar vita a un sistema generalizzato di rilevazione del tasso di coerenza tra formazione professionale finanziata con fondi pubblici e sbocchi occupazionali effettivi.

Per garantire il ritorno del sistema economico nazionale a una crescita equilibrata e duratura, sono inoltre necessarie misure di politica sociale e del lavoro che promuovano un sistema di relazioni industriali aperto all'innovazione tecnologica e organizzativa; in cui, dunque, il baricentro della contrattazione collettiva si sposti verso i luoghi di lavoro e la

contrattazione sia fortemente orientata a favorire i piani industriali innovativi e con essi l'incremento della produttività del lavoro. A questo scopo, il relatore reputa essenziale il rifinanziamento delle misure di detassazione della parte di salario legata agli incrementi di produttività contrattata al livello aziendale e all'incentivazione fiscale delle forme contrattate al livello aziendale di partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa.

Per garantire il ritorno del sistema economico nazionale a una crescita equilibrata e duratura, sono infine a suo avviso necessarie misure di politica sociale e del lavoro tendenti a un rapido aumento del tasso di occupazione femminile, giovanile e nella fascia di età dei cinquanta-sessantenni. A questo fine, sottolinea l'opportunità che il programma *Garanzia Giovani* venga reso permanente, trasformandosi in un servizio di orientamento professionale rivolto a tutti gli adolescenti, e che il Governo promuova un'azione positiva mirata all'aumento del tasso di occupazione delle donne fino al suo allineamento all'obiettivo di Lisbona (quindi dal 46 per cento attuale al 60 per cento). Lo schema di intervento potrebbe essere dislocato inizialmente nel Mezzogiorno, dove il tasso di occupazione femminile è più basso. Suggerisce inoltre l'adozione di un programma mirato alla promozione dell'invecchiamento attivo, mediante la combinazione di misure di sostegno al reddito con iniziative di attivazione, lavoro parziale e parziale anticipazione della pensione, attivazione nel mercato dei servizi alle persone e alle comunità locali e ridisegno delle mansioni, attingendo alle migliori esperienze disponibili nel panorama del centro e nord-Europa.

Su queste basi, illustra conclusivamente una proposta di parere, di segno favorevole con osservazioni, allegata al resoconto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LEPRI (*PD*), premesso apprezzamento per l'esauriente illustrazione del relatore, richiama l'attenzione su due questioni, sulle quali esprime invece opinioni divergenti. La prima concerne la destinazione del cosiddetto «tesoretto», che il relatore ha proposto di destinare ad una strutturale riduzione del cuneo fiscale e previdenziale delle retribuzioni, in modo legittimo e per certi versi convincente, atteso che solo per gli assunti nel 2015 al momento c'è certezza in ordine ad una decontribuzione a valere nel prossimo triennio. A suo avviso si potrebbero tuttavia, in modo altrettanto legittimo e opportuno, individuare allo scopo altre soluzioni, impiegando invece il margine riveniente dalla differenza tra il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni programmatico e quello tendenziale a favore di misure di contrasto alla povertà. Ricorda in proposito quanto emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Sottocommissione politiche sociali, da lui presieduta.

Un secondo tema pure meritevole di riflessione attiene al rifinanziamento delle misure di detassazione della parte di salario legata agli incrementi di produttività contrattata a livello aziendale. A suo avviso la fina-

lità è infatti condivisibile, a condizione che l'incremento di produttività non avvenga attraverso la leva del lavoro straordinario.

La senatrice D'ADDA (*PD*) concorda con il senatore Lepri in ordine all'opportunità di destinare il cosiddetto «tesoretto» a sostegno delle famiglie e delle persone in sofferenza. Ritiene inoltre che il tema della riduzione dell'aliquota IVA sul *voucher* con cui vengono remunerati i servizi oggetto del contratto di ricollocazione potrebbe essere più adeguatamente trattato in altra sede. Dubita poi dell'opportunità di affidare all'Agenzia nazionale per l'impiego il compito di dar vita ad un sistema generalizzato di rilevazione del tasso di coerenza tra formazione professionale finanziata con fondi pubblici e sbocchi occupazionali effettivi, di cui non intravede chiaramente la finalità. Sottolinea quindi la necessità di mantenere centralizzata la contrattazione collettiva di lavoro, segnalando altresì l'opportunità di collegare l'adozione di misure di partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa all'introduzione di una disciplina, quanto meno sommaria, della rappresentatività. Nutre poi forti perplessità in ordine all'opportunità di rendere permanente un programma come *Youth Guarantee*, che non sta dando grandi risultati. Concordando infine con il senatore Lepri, sottolinea la necessità di dare luogo a forme di detassazione unicamente con riferimento al salario ordinario.

Anche la senatrice MANASSERO (*PD*) condivide l'opportunità di dedicare le risorse del cosiddetto «tesoretto» a misure di contrasto della povertà. Segnala inoltre al relatore l'esigenza di dare priorità, nelle osservazioni a corredo del parere da lui proposto, all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'impiego, che rappresenta la chiave di volta di ogni altro intervento, e che va messa in campo nei tempi più rapidi.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) ritiene che l'illustrazione del relatore abbia a riferimento un mondo virtuale, avulso dai dati devastanti del mercato del lavoro e dalla crisi senza precedenti nella quale versa l'Italia. Ancora una volta l'impressione è che ogni tipo di competizione avverrà esclusivamente a danno dei lavoratori. Anche dal punto di vista industriale, si sta compiendo un vero suicidio, come dimostrano le tante privatizzazioni camuffate, che nascondono altrettante dissennate cessioni delle eccellenze italiane. Ringrazia invece la senatrice D'Adda per la notazione in ordine alla prioritaria necessità di una disciplina della rappresentanza rispetto ad ogni iniziativa di partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa. Segnala inoltre la drammatica situazione dei lavoratori stagionali, di cui reclama l'ascolto dinanzi alla Commissione. L'Italia ha necessità di un vero e proprio *shock* e di un piano straordinario per il lavoro. L'unica strada per dar luogo a vere politiche attive è rappresentata dal reddito minimo garantito, che esiste in tutti i Paesi d'Europa, ad eccezione dell'Italia e della Grecia.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) osserva che l'illustrazione del relatore fa intendere che l'Italia sia contrassegnata da una notevole riduzione del tasso di disoccupazione, avanzando forti dubbi al riguardo. Di fatto dal *Jobs Act* stanno derivando ulteriori precarizzazioni, destinate a creare incertezze aggiuntive sul futuro, che si traducono in una riduzione dei consumi e dello stesso tasso di natalità. Di fatto, i dati ISTAT testimoniano che il tasso di disoccupazione è in realtà in forte crescita. Nella vita vera delle persone nulla dunque è cambiato, e, anzi, si stanno creando ulteriori danni sociali, atteso che lo strumento del demansionamento, legittimato dal *Jobs Act*, dà luogo a sempre maggiori incertezze. A ciò va aggiunto che, mentre il tessuto italiano è costituito per lo più da piccole e medie imprese, le misure adottate favoriscono essenzialmente quelle di grandi dimensioni, senza peraltro incidere su eventuali decisioni di ricorrere alla delocalizzazione. Non è la maggiore flessibilità del lavoro che radica l'impresa nel territorio o attrae altre imprese a investire in Italia, mentre il vero disincentivo è rappresentato dalla corruzione e dalla eccessiva burocratizzazione. Si sofferma infine sul grave problema della NASpI per i lavoratori stagionali, ricordando le considerazioni al riguardo già svolte in Assemblea, in occasione del recente *question time* con il ministro Poletti.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) enuncia con preoccupazione i dati riguardanti il debito pubblico, che ad oggi ammonterebbe a 2169 miliardi, esprimendo accorata preoccupazione per lo stridente disallineamento tra i dati annunciati e quelli reali in materia di occupazione. In realtà il Governo è riuscito unicamente a tagliare diritti ai lavoratori, ed a ridurre le sicurezze economiche. Il debito pubblico a livelli stellari aumenta le angosce dei cittadini e gli annunci riguardanti la destinazione del cosiddetto «tesoretto», fatti alla vigilia delle elezioni amministrative, alimentano l'indignazione. Il «tesoretto», se davvero c'è, va destinato a sorreggere e garantire le persone in maggiore difficoltà; fin dall'inizio il Movimento 5 Stelle ha avanzato la proposta di istituire il reddito minimo di cittadinanza, la cui concreta realizzazione è molto attesa dai cittadini e che rappresenta l'unica vera misura di politica attiva. Da tempo la Commissione ha all'ordine del giorno i disegni di legge a ciò finalizzati; le spiacerebbe che ciò fosse oggetto di strumentalizzazione, ovvero che si ponesse mano a misure edulcorate ed insufficienti, prendendosi gioco delle necessità e dei bisogni delle persone. Anche l'Italia avrebbe infatti diritto ad una politica economica stabile e forte, al pari di altri Paesi europei.

La senatrice BENCINI (*Misto*) concorda con la senatrice D'Adda in ordine all'esigenza di mantenere centralizzata la contrattazione collettiva, nonché con le perplessità riferite alla possibilità di rendere permanente il programma Garanzia giovani, che, oltre a non aver dato buona prova di sé, è peraltro destinato ad una limitata fascia della popolazione. Quanto poi all'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale e previdenziale sulle retribuzioni, dopo aver citato i dati OCSE al riguardo, segnala che la vera mi-

sura urgente è quella di rendere più pesante la busta paga a favore dei lavoratori, riducendo la tassazione sul reddito, ma soprattutto riducendo i costi dei servizi.

Replica agli intervenuti il relatore ICHINO (*PD*), il quale auspica preliminarmente che il previsto incremento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato si realizzi compiutamente, rappresentando ciò una misura autentica e forte di efficacia della politica del lavoro. Per quanto riguarda la riduzione del cuneo fiscale e previdenziale sulle retribuzioni, fa osservare che la misura è già coperta per il 2015, ma, se, come sembrerebbe, la realtà supererà le previsioni, ne deriverà la necessità di una copertura aggiuntiva. Il punto rappresenta dunque una priorità, ferma restando l'opportunità di conferire pari dignità programmatica alle misure di contrasto alla povertà e all'attuazione del reddito minimo di inserimento. Permane, invece, la sua contrarietà all'istituto del reddito di cittadinanza, che ha diversa valenza. Su questi temi è senz'altro opportuno riflettere ed è bene metterli in adeguato risalto, fermo restando che l'individuazione delle relative coperture non compete alla Commissione lavoro. Convenendo sull'improprietà di collocare in questa sede misure finalizzate al contratto di ricollocazione, osserva tuttavia che il *voucher* rappresenta un pagamento da parte dello Stato di un servizio pubblico; la riduzione dell'IVA al 4 per cento è quindi destinata a semplificare e rendere più trasparenti gli stanziamenti. L'affidamento all'Agenzia nazionale per l'impiego del compito di rilevare il tasso di coerenza tra formazione professionale finanziata con fondi pubblici e sbocchi occupazionali effettivi rappresenta invece una finalità cui si dà corso a tappeto in tutti i Paesi d'Europa. Ricorda infine che il Governo ha assunto un preciso impegno programmatico a spostare il baricentro della contrattazione collettiva verso i luoghi di lavoro, e che ciò corrisponde inoltre a quanto richiesto dai vertici dell'Unione europea. Anticipa conclusivamente che nella prossima seduta proporrà una nuova bozza di parere, che terrà conto delle osservazioni oggi emerse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di parere, di segno favorevole con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, col voto contrario del senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) e l'astensione dei senatori BAROZZINO (*Misto-SEL*), BENCINI (*Misto*), PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*), la Commissione approva.

La seduta termine alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LVII, N. 3 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2015 e i connessi allegati,

premesso che il quadro programmatico delineato prevede un incremento del PIL rispetto all'anno precedente pari allo 0,7 per cento per l'anno in corso, all'1,4 per cento per il 2016 e a un tasso medio annuo simile a quest'ultimo per il periodo 2017-2019; un tasso di disoccupazione pari al 12,3 per cento per l'anno in corso, all'11,7 per cento per il 2016 e fino a decrescere al 10,5 per cento per il 2019;

preso atto che in tema di politiche del lavoro il DEF delinea il quadro normativo scaturito dall'approvazione della legge n. 183 del 2014 (*Jobs act*), con una valutazione puntuale e positiva sulle singole deleghe;

valutato che, secondo il Documento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL – il cui valore per il 2015 è previsto pari al 15,8 per cento – tenderà a ridursi fino al 2030, in presenza di un andamento di crescita più favorevole, fino ad attestarsi intorno al 15 per cento,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Per favorire una crescita economica equilibrata, si sottolinea la necessità di aprire il sistema nazionale agli investimenti diretti esteri e stimolare gli investimenti interni. A tale scopo, occorre prevedere, sul piano della politica del lavoro, da una parte, una riduzione strutturale del cuneo fiscale e previdenziale sulle retribuzioni, dall'altra una più stretta cooperazione tra Centri per l'Impiego e operatori specializzati accreditati, nel quadro di *standard* di efficienza, obiettivi e controlli disposti dalla istituenda Agenzia nazionale per l'impiego.

È inoltre necessario che le politiche passive siano sempre più strettamente combinate con quelle attive, mirate ad un rapido reinserimento nel tessuto produttivo dei lavoratori, anche al fine di rendere effettivo il principio di condizionalità dei trattamenti di disoccupazione ed evitare che essi producano un allungamento dei periodi di inattività delle persone stesse; è perciò indispensabile che venga rapidamente reso operativo il nuovo strumento del contratto di ricollocazione, istituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 2015 in attuazione della legge-delega n. 183 del 2014.

Inoltre si suggerisce una riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA sul *voucher* con cui vengono remunerati i servizi oggetto del contratto di ricollocazione e l'esenzione dall'Irpef dell'eventuale trattamento comple-

mentare di disoccupazione corrisposto dall'impresa agli ex-dipendenti nel contesto dello stesso contratto di ricollocazione. Oltre a ciò, l'istituenda Agenzia nazionale per l'impiego, prevista dalla legge n. 183 del 2014, deve poter certificare il tasso di coerenza tra formazione professionale e sbocchi occupazionali effettivi.

Si segnala inoltre che le misure necessarie di politica sociale e del lavoro devono mirare alla promozione di un sistema di relazioni industriali aperto all'innovazione tecnologica e capace di adattare gli *standard* di trattamento dei lavoratori alle esigenze di sviluppo delle diverse parti del territorio nazionale; un sistema, dunque, nel quale il baricentro della contrattazione collettiva si sposti verso i luoghi di lavoro e la contrattazione stessa sia fortemente orientata a favorire i piani industriali innovativi e con essi l'incremento della produttività del lavoro. Per raggiungere tale obiettivo si suggerisce, da un lato, di rifinanziare le misure di detassazione della parte di salario legato agli incrementi di produttività contrattato al livello aziendale e, dall'altro, di incentivare le forme contrattate a livello aziendale di partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa, secondo quanto previsto nel disegno di legge n. 1051, all'esame della Commissione lavoro.

Infine, si sottolinea che una crescita economica equilibrata e duratura si raggiunge anche attraverso un rapido aumento del tasso di occupazione femminile, giovanile e nella fascia di età *over 50*.

Nello specifico, in tema di occupazione giovanile, si raccomanda che il programma Garanzia Giovani venga reso permanente, trasformandolo in un servizio di orientamento professionale e di informazione sulle opportunità occupazionali e sui corsi di formazione.

Con riferimento all'aumento del tasso di occupazione femminile, si suggerisce di favorire il suo allineamento all'obiettivo di Lisbona (60 per cento, rispetto all'attuale 46 per cento); un primo forte intervento in questo senso dovrebbe avvenire nel Mezzogiorno, dove il tasso di occupazione femminile è più basso.

Da ultimo, si propone di prevedere un programma mirato alla promozione dell'invecchiamento attivo, mediante misure di sostegno del reddito, schemi di combinazione di lavoro parziale e parziale anticipazione della pensione, schemi di attivazione nel mercato dei servizi alle persone e alle comunità locali, nonché schemi volti al ridisegno delle mansioni, attingendo alle migliori esperienze disponibili nel panorama del centro e nord Europa.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis N. 3**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato, per le parti di competenza, il Documento LXXXVII-bis,
n. 3,

premesso che il Documento è stato redatto al termine del semestre di Presidenza italiana del Consiglio, durante il quale l'Italia ha contribuito a promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze di consolidamento fiscale;

valutato che sono previsti per il 2015 una pluralità di interventi nel campo dell'occupazione, del potenziamento del capitale umano attraverso investimenti in istruzione e competenze, di tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza, nonché misure di lotta all'esclusione sociale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti raccomandazioni.

In linea generale, segnala l'opportunità di una omogeneizzazione delle normative in tema di previdenza e fiscalità. A tal proposito, si ravvisa la necessità di direttive comuni e uniformi per tutti i paesi dell'UE, al fine di superare la frammentazione delle singole normative nazionali.

Anche in tema di politiche attive, e nello specifico di efficienza dei Centri per l'impiego, si raccomanda altresì di creare regole comuni a livello comunitario che ne garantiscano la funzionalità, prendendo anche a modello gli esempi virtuosi in determinate zone del territorio nazionale e in ambito europeo.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 14 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 136

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

220^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

*(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione Europea, per l'anno 2015*

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD) richiama anzitutto alcuni degli argomenti trattati dal documento in esame, che a suo avviso rivestono peculiare importanza, quali le politiche per la coesione sociale, i temi legati allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia del territorio e le questioni connessi alla valutazione e al monitoraggio sull'uso delle risorse disponibili. Registra con preoccupazione la mancanza di una analisi attenta circa la questione demografica e in particolare circa la problematica dell'invecchiamento della popolazione, tema che non può essere ridotto solo a valutazioni di ordine finanziario ma che richiederebbe politiche sanitarie, culturali, di formazione e di prevenzione. Saggiunge che alla questione demografica si lega, a suo avviso, quella relativa alla famiglia come soggetto prestatore di cure e punto di riferimento per la stessa medicina territoriale. Sottolinea che il documento in esame tratta anche le tematiche del benessere animale e dell'integrazione tra uomo ed animale. In proposito, ritiene che l'Italia dovrebbe sostenere la proposta di normativa europea sul benessere degli animali, da reddito, da affezione e selvatici, annunciata dalla Commissione europea. Inoltre, a giudizio dell'oratrice, occorrerebbe rafforzare i controlli sul benessere degli animali negli allevamenti; sostenere l'elaborazione di *standard* obbligatori minimi negli allevamenti per le specie che sono allo stato prive di specifiche norme di tutela; rafforzare i controlli sulla tutela della fauna selvatica in ottemperanza alle direttive europee.

Ciò posto, esprime l'avviso che nell'ambito del parere occorrerebbe fossero inserite raccomandazioni in materia di sicurezza alimentare, finalizzate a tutelare le condizioni degli animali negli allevamenti intensivi, a evitare l'utilizzo di mangimi contenenti OGM, a rendere facilmente e univocamente chiari al consumatore gli *standard* di benessere animale adottati lungo tutta la filiera del prodotto (in tale ambito, ove dovesse esserne consentito l'utilizzo, occorrerebbe evidenziare la somministrazione di mangimi OGM all'animale). Saggiunge che, per quanto attiene alla sanità animale, bisognerebbe inserire un'osservazione contraria alla clonazione animale, prevedere il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori in tema di mangimi medicati, sostenere revisioni della normativa funzionali alla riduzione dei prezzi dei medicinali veterinari, rafforzare i controlli sul benessere di tutti gli animali presenti negli allevamenti, inclusi quelli avicoli. Quanto al tema dei farmaci, occorrerebbe a suo giudizio prevedere, in aggiunta agli interventi previsti dal documento, un adeguato investimento nella ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale.

La senatrice DIRINDIN (PD) osserva preliminarmente che il documento in esame non tratta, ovvero tratta in maniera non sufficientemente approfondita, argomenti di notevole rilievo, quali la crisi economica e la lotta alla povertà, il recupero della legalità e il contrasto della corruzione, i farmaci ad alto costo e le sottese problematiche e, infine, le emergenze epidemiologiche. Più in generale, formula l'auspicio che nel lessico in-

valso in ambito europeo si sostituisca l'espressione «tutela della salute dei consumatori» con quella «tutela della salute delle persone».

Rileva che le politiche sanitarie andrebbero considerate anche nelle loro interrelazioni con gli interventi concernenti l'efficientamento energetico, gli investimenti infrastrutturali e i vari piani di settore.

In merito all'attuazione della normativa europea sull'assistenza transfrontaliera, sottolinea che occorrerebbe prestare attenzione non solo alle eccellenze del sistema italiano, alle quali il documento in esame fa riferimento, ma anche alla qualità media delle *performance* sanitarie.

Riguardo agli interventi sui prezzi dei farmaci, ritiene che sia necessario mettere in campo politiche determinate e chiare in favore della trasparenza, mentre nel recente passato sono state adottate linee di condotta caratterizzate da una certa opacità.

Per quanto attiene alle professioni sanitarie, sottolinea che è opportuna la partecipazione alla *joint action* europea in materia, ma tale intervento non può ritenersi esaustivo essendo necessario porre mano alle problematiche legate alla formazione, al *turn over* e all'adeguatezza delle dotazioni organiche.

Per ciò che concerne il settore della ricerca, reputa necessario prestare specifica attenzione all'ambito sanitario, assicurando maggiore trasparenza e puntualità nella gestione dei fondi destinati allo sviluppo della ricerca indipendente.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, in tema di sicurezza alimentare e di controlli veterinari, occorrerebbe rimarcare la necessità di un'attuazione omogenea della normativa europea di riferimento, posto che attualmente i produttori italiani sono soggetti alla concorrenza di operatori, soprattutto dell'Est europeo, che godono di controlli tutt'altro che rigorosi.

Riguardo al tema della clonazione animale, esprime il convincimento che il ricorso a tale tecnica debba essere escluso a fini zootecnici, ma senza comportare indebite limitazioni al settore della ricerca. Saggiunge, riguardo ai mangimi OGM, che l'introduzione di un divieto assoluto potrebbe comportare conseguenze pregiudizievoli per l'alimentazione animale, ragione per cui ritiene preferibile evitare di assumere in materia posizioni troppo rigide.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) rileva che il documento in esame tratta il tema del personale sanitario sotto diversi profili.

Riguardo al prospettato recepimento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, segnala l'opportunità di una riflessione sull'impatto che la trasposizione avrà sul sistema italiano. Osserva, in particolare, che le professioni sanitarie in Italia sono regolamentate ed in parte ordinate, assetto che – a suo avviso – deve essere salvaguardato pur con la necessaria apertura per favorire la libera circolazione. In proposito, ritiene che potrebbe essere utile conoscere i risultati della mappatura

delle professioni avviata nel corso del 2014 dal Governo con il coinvolgimento dei soggetti interessati.

Auspica, inoltre, una approfondita riflessione sugli attuali percorsi formativi dei professionisti sanitari, sul superamento dello sbarramento all'accesso formativo (presente a suo giudizio nel nostro Paese) e, ancora, sulle difformità legate al fatto che i medici specializzandi fruiscono di supporti economici durante la loro formazione, a differenza di quanto avviene per le altre professioni sanitarie.

Infine, reputa opportuna l'acquisizione di informazioni in merito ai risultati del *Joint action in European Health workforce planning and forecasting*, cui il Governo italiano risulta aver aderito.

La senatrice FUCSIA (M5S) si associa anzitutto alle considerazioni svolte dal senatore Zuffada in merito all'importanza di assicurare l'omogeneità dei controlli nel settore zootecnico, onde evitare che i produttori italiani subiscano forme di concorrenza sleale legate ad asimmetrie normative ovvero applicative.

Per quanto attiene alla sanità animale, auspica una normativa che garantisca maggiore trasparenza, anche in relazione alla documentazione prodotta dai servizi di controllo veterinario.

Per ciò che attiene alla protezione degli animali, reputa opportuno che l'Italia si renda promotrice di forme di sperimentazione scientifica alternative a quelle attualmente in uso, che garantirebbero anche la creazione di nuovi posti di lavoro e livelli più elevati di sicurezza.

Ritiene che il tema dell'efficientamento energetico sia di assoluto rilievo e foriero di ricadute positive anche nel settore sanitario.

Reputa necessario rivedere l'*iter* di formazione dei professionisti sanitari, in un'ottica di maggiore omogeneità, e ravvisa l'opportunità di addivenire ad una sorta di repertorio europeo delle figure professionali operanti nel settore sanitario.

Esprime il convincimento che sia necessario puntare sull'informatizzazione del settore sanitario, anche al fine di poter disporre di *data base* univoci e quindi più efficaci ed attendibili.

Tra i temi da affrontare a livello europeo, l'oratrice annovera la sicurezza sui luoghi di lavoro e la problematica delle liste d'attesa.

In materia di prevenzione, infine, segnala l'alcool, i diserbanti e i fitofarmaci come fattori di possibile insorgenza di patologie.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) condivide le considerazioni precedentemente svolte circa l'importanza di tenere conto della crisi economica, e soggiunge che analoga attenzione dovrebbe essere assicurata alle implicazioni della globalizzazione e dei cambiamenti climatici, in un'ottica di responsabilità verso le generazioni future.

In proposito, rileva l'opportunità di puntare su politiche di coesione sociale e, per quanto attiene al settore sanitario, di programmazione, prevenzione e sicurezza alimentare.

In tema di prevenzione, segnala che sta venendo meno la tensione sul tema dell'HIV, ragione per cui occorrerebbe un'attività di sensibilizzazione soprattutto nei confronti dei giovani. Inoltre, rileva che le problematiche legate alle malattie croniche non trasmissibili, quali ad esempio l'obesità ed il diabete, stanno assumendo dimensioni preoccupanti, con costi sociali elevati; pertanto sarebbe a suo giudizio necessario puntare ad iniziative comunicative di contrasto all'atteggiamento commercialmente aggressivo dell'industria alimentare. Saggiunge che occorrerebbe incentivare l'avviamento allo sport degli adolescenti.

Esprime il convincimento, riguardo alla lotta ai tumori, che sia opportuno potenziare gli interventi di prevenzione primaria, anziché puntare su investimenti nel settore della ricerca genetica.

Quanto infine all'utilizzo degli OGM, ritiene condivisibile la modifica da ultimo apportata alla normativa europea di riferimento, secondo la quale vi è, a certe condizioni, la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare sul proprio territorio (o su parte di esso) la coltivazione di OGM.

Il senatore BIANCO (PD) rileva anzitutto che la problematica della resistenza agli antibiotici non appare affrontata dal documento in esame in maniera esaustiva, considerato che in Italia, anche sulla scorta di rapporti recenti, il tema risulta meritevole di particolare attenzione. Ricorda, a tale riguardo, che in materia è stato adottato anche un piano d'azione a livello europeo.

Altro tema che secondo l'oratore meriterebbe maggiore considerazione è quello relativo ai vaccini: occorrono a suo giudizio iniziative politiche per sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'importanza di tale strumento di prevenzione, che non può essere posta in discussione dai rari casi di effetti avversi.

Da ultimo, l'oratore si sofferma sulle problematiche legate alla determinazione dei fabbisogni di personale sanitario e alle politiche di programmazione in materia, paventando i rischi, anche in termini di sicurezza degli utenti, discendenti da un eccesso di offerta e dalle politiche di «*Dumping*» perseguite da alcuni Paesi.

La senatrice MATTESINI (PD) rileva preliminarmente che la solitudine rappresenta sempre più una delle cause delle malattie neurodegenerative, ragione per cui occorre che le politiche sanitarie siano integrate con quelle in materia sociale. Saggiunge che la lotta alla povertà dovrebbe essere intesa come strumento per l'inclusione sociale e non come elargizione caritatevole ai bisognosi.

Il suddetto approccio intersettoriale, ad avviso dell'oratrice, è opportuno non solo nell'ambito delle attività di prevenzione ma anche in quello delle attività di cura in senso stretto.

In merito all'attuazione della normativa sull'assistenza transfrontaliera ritiene che l'attività di monitoraggio debba aver riguardo non solo

alle eccellenze del settore ospedaliero, ma anche alle *performance* del settore riabilitativo.

Quanto alle attività di prevenzione, con particolare riguardo all'HIV e all'epatite, reputa necessario prestare specifica attenzione all'educazione sessuale nei riguardi dei giovani.

Per ciò che attiene alle professioni, esprime l'avviso che debbano essere oggetto di considerazione non solo quelle sanitarie ma anche quelle operanti nell'ambito sociale, nell'ottica di intersettorialità cui ha già fatto riferimento.

In conclusione, si sofferma sul tema della sicurezza alimentare, sottolineando che ogni riferimento alla semplificazione, in materia, non può essere disgiunto dalla considerazione che il bene prioritario da tutelare è quello della salute dei consumatori.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che l'articolato dibattito che si sta svolgendo fa apparire opportuno un prolungamento dell'esame anche oltre la settimana in corso, così da pervenire alla redazione di un parere esaustivo ed incisivo. A tale proposito, auspica possano esserci forme di raccordo col Governo e con la Commissione di merito.

La presidente DE BIASI comunica che, ove ciò sia possibile in relazione all'andamento dell'esame presso la Commissione di merito, l'approvazione del parere potrà avere luogo nel corso della prossima settimana.

Soggiunge che il raccordo auspicato dalla relatrice potrà essere agevolato dalla presenza del Governo alle prossime sedute della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SILVESTRO (*PD*) riferisce sul documento in titolo, soffermandosi sulle parti attinenti ai profili d'interesse della Commissione.

Riguardo alla spesa sanitaria, il documento afferma che la sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario nazionale nel medio-lungo periodo, anche in relazione alle tendenze demografiche in atto, si deve basare sullo sviluppo del modello di *governance* del settore nonché sul ripensamento dell'attuale modello di assistenza, con l'obiettivo di garantire prestazioni rivolte a chi ne ha effettivamente bisogno. In tale ordine di idee, secondo il documento, vi sono gli spazi per proseguire il percorso già avviato di allineamento delle spese ai costi *standard* e per conciliare sia il manteni-

mento degli attuali livelli di assistenza sanitaria sia il progressivo miglioramento dei servizi sanitari regionali con la riduzione delle aree di spreco.

Il documento individua una serie di strumenti per il raggiungimento di tali obiettivi.

In primo luogo, si fa riferimento all'attuazione del Patto per la salute 2014-2016 (intesa sancita il 10 luglio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome). Tale attuazione implica – ricorda il documento –: il riordino della rete ospedaliera, nel rispetto dei nuovi *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi, di cui al regolamento di prossima adozione; il consolidamento in tutte le Regioni delle forme organizzative innovative della medicina territoriale, fondate sulle aggregazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per consentire l'ulteriore trasferimento di attività a livello territoriale e favorire l'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri; l'individuazione dei costi e dei fabbisogni *standard*; l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei nomenclatori protesici; l'implementazione dell'innovazione digitale in sanità (anche con l'attivazione di iniziative di partenariato pubblico-privato, capaci di innescare un circuito virtuoso di risorse economiche). Riguardo alla suddetta revisione dei LEA, il Documento afferma che essa deve concernere in particolare le aree dell'assistenza specialistica e dell'assistenza protesica ai disabili e deve essere intesa all'adeguamento dell'attività assistenziale alle innovazioni cliniche e tecnologiche, verificatesi negli ultimi anni.

In secondo luogo, si fa riferimento al miglioramento dell'attuale sistema di monitoraggio dei LEA. In merito, il documento ricorda che è stato attivato un percorso per definire una metodologia di monitoraggio più analitica, con particolare attenzione alle dimensioni di appropriatezza, efficienza ed efficacia dell'erogazione, nonché alle variazioni di tali dimensioni a livello sociale e geografico.

In terzo luogo, si fa riferimento all'attuazione del nuovo Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 (intesa sancita il 13 novembre 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome; tale Piano prevede, tra l'altro, che le Regioni adottino, entro il 31 maggio 2015, il relativo piano regionale di prevenzione).

In quarto luogo, si fa riferimento al rilancio del «Sistema nazionale delle Linee guida per promuovere l'eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure e favorire l'appropriatezza nella prescrizione ed erogazione delle prestazioni ed introdurre strumenti di verifica del loro rispetto».

In quinto luogo, si fa riferimento alla revisione e all'aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie.

Infine, si fa riferimento all'attuazione, da parte delle Regioni, dei modelli organizzativi delle cure primarie, tra i quali «le Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e le Unità complesse di cure primarie (UCCP), per garantire l'assistenza primaria in un'ottica di complementarità con le strutture ospedaliere e per l'accrescimento della capacità di presa in carico del cittadino». La riorganizzazione delle cure primarie – secondo quanto ri-

porta il documento – è anche un elemento fondamentale del Piano nazionale delle cronicità, attualmente in fase di predisposizione.

Il documento ricorda inoltre che, per il corrente anno 2015, «è prevista l'estensione a tutto il territorio nazionale della de-materializzazione delle ricette mediche» e che «tale importante innovazione tecnologica, mediante il collegamento in rete dei medici e delle strutture sanitarie (farmacie, ambulatori e laboratori di specialistica), nonché mediante l'interconnessione con la Banca dati dei bollini farmaceutici del Ministero della salute, consente il potenziamento dei controlli delle prescrizioni mediche e delle relative confezioni dei farmaci ovvero delle prestazioni di specialistica erogate».

In merito alle politiche sociali, il documento – oltre a ricordare le misure di finanziamento o rifinanziamento adottate dall'ultima legge di stabilità nonché la recente riforma dell'ISEE – afferma che, nel corso del 2015, potrà essere esteso all'intero Mezzogiorno il programma pilota «Sostegno per l'Inclusione Attiva», attualmente avviato nelle 12 più grandi città del Paese. Il programma – ricorda il documento – «combina l'erogazione di un sussidio con l'attivazione di un progetto personalizzato sul nucleo familiare beneficiario, volto a supportare i suoi componenti nelle diverse dimensioni della vita – dalla ricerca attiva di lavoro, alla frequenza scolastica per i più piccoli, all'adozione di stili di vita sani».

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – *Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS*

(1495) Laura BIANCONI. – *Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente DE BIASI comunica che sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge 1092 (adottato come testo base).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti (n. 145)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Rinvio del seguito dell'esame)

La presidente DE BIASI propone di rinviare il seguito dell'esame dell'atto in titolo, considerato che la Presidenza del Senato non ha ancora potuto sciogliere la riserva che, in ragione della mancanza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, preclude la conclusione della procedura.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente DE BIASI comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 9 aprile scorso, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

Art. 1.

1.1

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 1, sostituire le parole: «con oneri a carico degli operatori» con le seguenti: «con oneri a carico dei soggetti donatori».

1.2

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 1, sostituire le parole da: «idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti» fino a: «interessate alla raccolta» con le parole: «linee guida nazionali per la donazione di medicinali».

1.3

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, capoverso «Art. 157», dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 individua modalità atte a favorire pratiche di donazione appropriate per i beneficiari e per i donatori. In particolare, conformemente alle linee guida per le donazioni di farmaci dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono individuate modalità per proteggere i beneficiari da inadeguate pratiche di donazione, per rafforzare le responsabilità e il coinvolgimento dei destinatari nel processo di donazione, per garantire un adeguato coordinamento e un'efficace collaborazione fra donatore e destinatario in tutte le fasi del processo. Il decreto prevede che le donazioni siano basate su bisogni espressi dei riceventi, nel rispetto delle politiche di tutela della salute e delle norme del paese

destinatario, con riferimento a farmaci compresi nella lista dei farmaci essenziali dell'OMS o nelle liste dei farmaci essenziali del paese ricevente».

1.4

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, dopo le parole: «tali da garantire la qualità, la sicurezza» inserire le seguenti: «, la continuità terapeutica».

1.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché privi del bollino ottico,».

1.6

TAVERNA

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere le parole: «e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere».

1.7

FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «Art. 157», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le aziende sanitarie territorialmente competenti vigilano sull'attività di utilizzazione e distribuzione da parte delle ONLUS dei medicinali donati».

1.8

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, lettera b), dopo le parole: «corso di validità» aggiungere le seguenti: «, e comunque con una data di scadenza non inferiore ad un anno,».

1.9

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera c).

1.10

FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera c).

1.11

TAVERNA

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, lettera c), dopo le parole: «il riconfezionamento» aggiungere le seguenti: «, qualora fosse necessario,».

1.12

FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) individuare i casi in cui per ragioni di sicurezza dell'integrità del prodotto, si renda effettivamente necessario un suo riconfezionamento».

Art. 2.**2.1**

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Sopprimere il comma 1.

2.2

ZIN

Al comma 1, dopo le parole: «che operano a livello locale» aggiungere le seguenti: «e in Paesi diversi dall'Italia nel rispetto delle linee guida dell'OMS».

2.3

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale medico ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista, medico, infermiere o attraverso l'ausilio di personale adeguatamente formato e comunque sotto la responsabilità diretta di un medico o di un farmacista».

2.4

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 2 sopprimere le parole: «ai soggetti indigenti o bisognosi».

2.5

ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «che operano a livello locale» aggiungere le seguenti: «e in Paesi diversi dall'Italia nel rispetto delle linee guida dell'OMS».

2.6

TAVERNA

Al comma 2 sostituire le parole: «a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista» con le seguenti: «attraverso apposite convenzioni a titolo gratuito da stipulare con le farmacie. Limitatamente ai farmaci da banco di automedicazione (OTC) e i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) non utilizzati, possono essere stipulate apposite convenzioni a titolo gratuito con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

2.7

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo la parola: «farmacista» aggiungere le seguenti: «anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 14 aprile 2015

Plenaria

138^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente MARINELLO dà conto della presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, all'emendamento 3.0.200, presentato nella seduta del 9 aprile 2015.

La Commissione prende atto.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) osserva incidentalmente che, in assenza del parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative, sarebbe opportuno programmare il seguito dell'esame del disegno di legge una volta che sia acquisito l'orientamento della predetta Commissione, piuttosto che procedere a continui rinvii.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (n. 155)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore CALEO (*PD*) illustra l'atto di Governo, ricordando preliminarmente che la Commissione europea ha avviato una procedura (EU Pilot 6400/14/CLIM) per presunta non conformità delle misure nazionali di recepimento della direttiva 2008/101/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra. Nell'ambito di questa procedura, nel mese di aprile 2014, la Commissione ha avanzato una prima richiesta di informazioni relative a diversi aspetti del recepimento della normativa europea tra i quali le procedure di assegnazione delle quote al trasporto aereo, i piani di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni. Lo Stato italiano ha fornito in merito risposta dettagliata nel mese luglio 2014, cui tuttavia è seguita, nel mese di novembre 2014, una seconda richiesta di chiarimenti della Commissione. Con la risposta a questa seconda richiesta, fornita in data 23 febbraio 2015, l'Italia ha informato la Commissione che avrebbe adottato un provvedimento di modifica del decreto legislativo n. 30 del 2013, volta a per correggere la definizione di «operatore aereo amministrato dall'Italia», in maniera da recepire correttamente l'articolo 3, lettera *o*), e l'articolo 18-*bis* della direttiva 2003/87/CE. Si è inteso inoltre chiarire quale tipologia di crediti CERs/ERUs possono essere utilizzati dai gestori degli impianti e dagli operatori aerei amministrati dall'Italia ai fini dell'obbligo di restituzione delle quote per il periodo 2013-2020, in maniera da recepire correttamente l'articolo 11-*bis*, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE. Le modifiche apportate agli articoli 3, 4 e 29 del decreto legislativo n. 30 del 2013 ottemperano alle richieste della Commissione. Con il provvedimento vengono apportate al testo del decreto legislativo 30/2013 anche ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per superare criticità emerse nel corso di questo primo periodo di applicazione dello stesso. In particolare, la modifica all'articolo 4 rende maggiormente efficaci le funzioni istruttorie e deliberative in capo al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (Comitato ETS). La modifica all'articolo 36 corregge il sistema sanzionatorio, rendendolo maggiormente coerente ai principi espressi dalla stessa normativa europea secondo la quale le sanzioni debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. La modifica all'articolo 38 rivede la disciplina che regola l'esclusione degli impianti di dimensione ridotta dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, in particolare per gli impianti termici asserviti agli ospedali. Infine, con il recepimento si intende avviare ad alcune omis-

sioni e difformità del decreto legislativo 30/2013 rispetto alla direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente MARINELLO comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame del documento di economia e finanza 2015 (*Doc. LVII*, n. 3 e connessi allegati) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 3).

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA POMERIDIANA

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 15 aprile 2015, già prevista per le ore 8,30, non avrà luogo e che la seduta pomeridiana è posticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1676**Art. 3.****3.0.200/1**

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 3.0.200, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, dopo le parole: "Ministero dello sviluppo economico", inserire le seguenti: ", esercitata di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";*

2) *al comma 2, sostituire le parole: "dal Ministero vigilante, al quale" con le seguenti: "dai Ministeri vigilanti, ai quali";*

3) *al comma 6, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";*

4) *al comma 7, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: "e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";*

5) *al comma 8, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";*

6) *al comma 9, dopo le parole: "di concerto con" inserire le seguenti: "con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e";*

7) *al comma 10, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico", inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,".*

3.0.200/2

PICCOLI

All'emendamento 3.0.200, capoverso "Art. 37", comma 2, sostituire le parole: "al quale fornisce" con le seguenti: "sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai quali fornisce".

3.0.200/3

ARRIGONI

All'emendamento 3.0.200, al comma 3, dopo le parole: "secondo le disposizioni previste dal presente articolo" inserire le seguenti: ", sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,".

3.0.200/4

ARRIGONI

All'emendamento 3.0.200, al comma 3, dopo le parole: "secondo le disposizioni previste dal presente articolo" inserire le seguenti: ", sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

3.0.200/5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, GIROTTO

All'emendamento 3.0.200, sostituire il comma 6 con il seguente:

«Il consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, i cui componenti sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli

esperti indipendenti o altre personalità, aventi una elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'E-NEA".

3.0.200/6

MORONESE

All'emendamento 3.0.200, al comma 6, sostituire le parole: "rinnovabili una sola volta" con le seguenti: "non rinnovabili".

3.0.200/7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

All'emendamento 3.0.200, al comma 6, dopo le parole: "sviluppo economico" aggiungere le seguenti: "da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 20 giorni."

3.0.200/8

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento 3.0.200, al comma 7, dopo la parola: "Entro" aggiungere le seguenti: "e non oltre il termine di".

3.0.200/9

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

All'emendamento 3.0.200, al comma 7, dopo le parole: "schema di statuto" aggiungere le seguenti: ", piano di riorganizzazione."

3.0.200/10

DI BIAGIO

All'emendamento 3.0.200, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "e del personale." con le seguenti: "e del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente".

3.0.200/11

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento 3.0.200, al comma 8, dopo la parola: "Entro" aggiungere le seguenti: "e non oltre il termine di".

3.0.200/12

ARRIGONI

All'emendamento 3.0.200, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

3.0.200/13

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE

All'emendamento 3.0.200, al comma 8, aggiungere il seguente periodo: "Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il Ministero dello sviluppo economico sulla base di una proposta predisposta dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fissa le modalità con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008."

3.0.200/14

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

All'emendamento 3.0.200, al comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Entro centoventi giorni dal controllo di legittimità e di merito sugli atti di cui al comma 7, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, l'ENEA predispone un piano di attività volto all'utilizzo e alla valorizzazione delle esperienze, metodi e dati in possesso dell'ente."

3.0.200/15

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento 3.0.200, al comma 9, dopo le parole: "da emanarsi entro" aggiungere le seguenti: "e non oltre il termine di".

3.0.200/16

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento 3.0.200, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. La mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti dal presente articolo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale."

3.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37. – (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA). – 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali

necessarie al funzionamento dell’Agenzia, attenendosi al principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell’ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

11. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257."

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 14 aprile 2015

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

S. 320 Di Biagio

(Parere alla 10^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (*SCpI*), *relatore*, fa presente che il testo in esame è volto a introdurre una disciplina organica delle attività subacquee e iperbariche.

Il testo si compone di tre Capi, suddivisi in 26 articoli.

Il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, delimitando il concetto di «attività subacquee» distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere ricreativo.

Il Capo II (articoli 3-17), relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche.

In particolare, vengono definite le qualifiche professionali e i relativi ambiti professionali (articoli 4 e 13), vengono istituiti i registri degli operatori subacquei e iperbarici (articoli 5 e 6) e delle imprese di lavoro subacqueo (articolo 8), viene introdotto e disciplinato il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici (articoli 9, 10 e 11), viene previsto

l'obbligo di autorizzazione da parte del competente compartimento marittimo per l'esecuzione di lavori subacquei (articolo 14), vengono introdotte norme di sorveglianza sanitaria, sicurezza e assicurazione obbligatoria (articoli 7, 12 e 16) e, infine, viene istituito un Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee e iperbariche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di proporre le norme tecniche relative alle procedure, la formazione, le attrezzature e la sicurezza nello svolgimento delle varie attività subacquee e iperbariche (articolo 15).

Il Capo III (articoli 18-26) concernente i servizi subacquei di carattere ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee (articolo 19), dei centri di immersione e di addestramento subacqueo (articolo 20) e delle organizzazioni didattiche subacquee (articolo 22).

In particolare, l'articolo 19 definisce il quadro in cui debba svolgersi l'attività di istruttore e di guida subacquea nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

L'articolo 20 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione alla competente Camera di commercio, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.

L'articolo 21 definisce i requisiti che devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività in esame.

L'articolo 22 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.

Ciò premesso, in relazione al rispetto del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che le norme recate dal provvedimento sono riconducibili a una pluralità di materie, alcune delle quali di potestà legislativa esclusiva statale, altre di potestà concorrente, altre ancora di competenza residuale regionale.

In particolare, alcune delle disposizioni contenute nel testo incidono sulla materia della formazione professionale, di competenza legislativa residuale regionale, così come alcune delle disposizioni contenute al Capo III (articoli da 18 a 26), che disciplina le attività di immersione subacquea a scopo ricreativo, incidono sulla materia del turismo e delle «attività ricreative», oggetto anch'essa di competenza legislativa residuale delle Regioni.

In proposito, segnala infine che le regioni Sicilia, Sardegna, Liguria e Calabria hanno una propria legislazione in materia di attività degli operatori del turismo subacqueo.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizioni.

La Commissione approva le proposte di parere del relatore (*vedi allegato 1*)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014

C. 2977 Governo

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013

Doc. LXXXVII, n. 2

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione sul disegno di Legge europea 2014 e nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013)

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIV Commissione della Camera il parere sul disegno di legge C. 2977, che reca la legge europea per l'anno 2014.

Preliminarmente, ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

In particolare, nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Il disegno di legge di delegazione europea si trova all'esame del Senato. Il disegno di legge europea è stato invece presentato alla Camera.

Esso si compone di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito a una specifica materia.

L'articolo 1 abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, sia in quanto oggetto di procedure europee in fase di pre-contenzioso per contrasto con la normativa armonizzata dell'Unione europea, sia in quanto obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale.

L'articolo 2 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, attualmente disciplinato dall'articolo 183 del Codice (Decreto legislativo n. 259 del 2003). La compatibilità della normativa nazionale vigente con l'ordinamento europeo è stata contestata dalla Commissione europea in fase di pre-contenzioso.

L'articolo 3 disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-*bis* al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Decreto legislativo n. 177 del 2005), allo scopo di consentire l'assegnazione delle citate frequenze – oggi assegnate alla RAI in qualità di concessionario del servizio pubblico, ma da questa in parte non utilizzate – anche a soggetti nuovi entranti. La norma è finalizzata a chiudere una procedura europea in fase di pre-contenzioso.

L'articolo 4 è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, oggi disciplinati dall'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259 del 2003).

L'articolo 5 interviene invece sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei *trailers* di opere cinematografiche di origine europea allo scopo di chiudere il caso EU Pilot 1890/11/INSO con cui la Commissione europea ha avanzato dei rilievi nei confronti dell'Italia in merito alla corretta attuazione della direttiva 2010/13/CE sui servizi di media audiovisivi.

L'articolo 6 modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario di indicare o eleggere un domicilio in Italia. La disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura d'infrazione n. 2014/4139.

L'articolo 7 modifica la disciplina transitoria applicabile agli «affidamenti diretti» di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 34, comma 22, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. In base a tale disposizione, gli affidamenti pubblici, in essere alla data del 1° ottobre 2003 – in favore di società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate – restano necessariamente in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di tale scadenza, fino al 31 dicembre 2020. In relazione a tale disposizione, è pendente la procedura di infrazione n. 2012/2050, per violazione della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici e concessioni.

L'articolo 8 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno è invece possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri). L'intervento normativo si è reso necessario in quanto, a causa del non cor-

retto recepimento della direttiva rimpatri, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2235 nei confronti dell'Italia.

L'articolo 9 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 che ha recepito le direttive del c.d. «primo pacchetto ferroviario», per stabilire il principio secondo cui la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria è attribuito al Gestore dell'infrastruttura (RFI) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha il compito di garantire che questi non siano discriminatori. Su tali profili è infatti aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per non aver dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2013.

Con l'articolo 11 viene modificato il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di «valore trascurabile» di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, al fine di archiviare la procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto.

L'articolo 12 prevede la realizzazione di un «Registro nazionale degli aiuti», destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti «*de minimis*» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG).

L'articolo 13 dà attuazione alla decisione 2012/21/UE, relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate da previa notifica alla Commissione europea.

L'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili.

L'articolo 15, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore (comma 1) e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi (comma 2).

L'articolo 16 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE (di modifica della direttiva 64/432/CEE) relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con Decreto legislativo 196 del 1999.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, da ultimo modificata dal decreto-legge n. 91 del 2014 (commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 16), prevedendo, tra l'altro, che l'attività in oggetto possa essere svolta solo da impianti, della cui autorizzazione siano titolari le province, gestiti da personale qualificato. L'autorizzazione alla gestione è concessa dalle regioni, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'Istituto vigila sull'attività e determina il periodo di attività degli impianti.

L'articolo 18 interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che tale divieto riguardi – al fine di risolvere le questioni sollevate al riguardo dalla Commissione europea (caso EU Pilot 5391/13/ENVI) – gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/CE.

L'articolo 19 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 del Decreto legislativo 152/2006, c.d. Codice ambientale), al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2123, relativi al non corretto recepimento della c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE).

L'articolo 20 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

L'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Prima di concludere, ritiene utile precisare che sullo schema del disegno di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In data 19 febbraio 2015, la Conferenza ha espresso parere favorevole con due condizioni.

Con la prima condizione, le regioni hanno proposto di inserire, all'articolo 12, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato, la così detta «condizione legale di efficacia» che impedisce alle amministrazioni di procedere alla concessione o all'erogazione di aiuti senza il preventivo utilizzo del Registro.

Tale condizione è stata recepita dal Governo nel testo del disegno di legge presentato al Parlamento.

Con la seconda condizione, le regioni hanno invece richiesto di inserire un articolo aggiuntivo che modificasse l'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 riguardante le procedure di recupero degli aiuti di Stato illegali nel senso di attribuire efficacia esecutiva non soltanto ai decreti ministeriali con i quali viene data esecuzione alle decisioni della Commissione europea che ordinano il recupero degli aiuti di Stato, ma anche agli atti emanati da enti diversi dallo Stato, altrimenti sprovvisti di titoli esecutivi per recuperare aiuti illegittimamente concessi.

Tale condizione non è stata recepita dal Governo in quanto da un'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 si evincerebbe che anche i provvedimenti degli enti territoriali costituiscono titolo esecutivo nei confronti degli obbligati alla restituzione degli aiuti.

Ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 234 del 2012, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Da ultimo, ricorda che la Relazione sulla Partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, sulla quale la Commissione deve esprimersi congiuntamente al disegno di legge europea 2014, registra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei ed i risultati conseguiti nel corso di tale anno.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione sul disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo) (*vedi allegato 2*) e una proposta di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2) (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva le proposte di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

S. 1738 Governo

(Parere alla 2^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), *relatrice*, richiamando i contenuti della relazione svolta nella precedente seduta, formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione, con la quale si invita la Com-

missione di merito ad inserire un apposito principio e criterio direttivo con quale si preveda che, in sede di esercizio della delega, il Governo debba annoverare tra i requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel territorio della provincia di Bolzano e la conoscenza del francese nel territorio della Valle d'Aosta.

La Commissione approva le proposte di parere della relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,35.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 9,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:

– **Audizione dei professori Luca Antonini ed Ernesto Longobardi**
(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente, presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro*, e Luca ANTONINI, *Professore ordinario in diritto costituzionale presso l'Università de-*

gli studi di Padova, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo svolge alcune considerazioni, formulando quesiti e osservazioni.

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro*, e Luca ANTONINI, *Professore ordinario in diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Padova*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori per le loro relazioni e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,55.

ALLEGATO 1

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (S. 320 Di Biagio)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 320 Di Biagio, recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche, adottato come testo base dalla Commissione di merito per il seguito dell'esame;

rilevato che:

il provvedimento reca una disciplina articolata che riguarda materie riconducibili alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali «professioni», «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», in relazione alle quali, come dichiarato dall'articolo 1 del testo in esame, sono stabilite disposizioni di principio, restando invece nella competenza delle regioni la disciplina di aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale; d'altronde, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

dal testo emergono anche profili riconducibili a materie per le quali esigenze di uniforme tutela di interessi unitari, come la tutela della concorrenza, richiedono un intervento normativo da parte dello Stato, nonché a ulteriori ambiti materiali afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali «ordinamento civile e penale dello Stato», «organizzazione amministrativa dello Stato» e «difesa e Forze armate, ordine pubblico e sicurezza»;

il medesimo testo reca, agli articoli 1 e 22, un riferimento alla materia dei servizi ricreativi, la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, alla quale, più in generale, appare inoltre parzialmente ascrivibile l'intera disciplina oggetto del Capo III (articoli da 18 a 26), che interviene anch'esso sulla materia delle «attività ricreative» e, indirettamente, del «turismo»;

d'altro canto, disposizioni quali quelle contenute negli articoli 20, 21 e 22 – che, nella logica dell'articolo 1, dovrebbero attenere ai servizi ricreativi – appaiono riconducibili piuttosto ad interessi di carattere unitario, ascrivibili sia a materie di competenza esclusiva, quali la tutela della concorrenza (nel cui quadro possono iscriversi i requisiti richiesti alle lettere *a*) e *b*) degli articoli 20 e 21, nonché l'intero articolo 22), sia a materie di competenza concorrente, quali la tutela della salute e della sicurezza del lavoro (cui possono essere ricondotti, per la restante parte, i citati articoli 20 e 21, nonché, nella sua totalità, il medesimo articolo 22);

considerato, inoltre, che singole disposizioni del testo (si vedano, in particolare, gli articoli 8, comma 1, e 15, comma 1, lettera *d*)) incidono sulla materia della «formazione professionale», la cui disciplina è ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato, ancora, che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 prevede – con norma di dubbia portata interpretativa – che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti;

ravvisata, infine, la necessità che la Commissione di merito svolga un'ulteriore riflessione sul testo e, in particolare, sulle disposizioni contenute al Capo III, al fine di pervenire ad un più chiaro assetto delle competenze regionali e statali coinvolte nella disciplina del settore delle attività subacquee e iperbariche in conformità ai principi costituzionali e agli orientamenti giurisprudenziali citati, allo scopo di limitare l'intervento normativo statale alle sole disposizioni per le quali si ravvisi l'esigenza di uniforme tutela di interessi unitari o per le quali siano prevalenti gli aspetti concernenti la tutela della salute, la tutela e la sicurezza del lavoro e la disciplina della professione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, e all'articolo 22, comma 1, primo periodo, si sopprima il riferimento ai servizi di carattere ricreativo, in quanto nessun principio può essere stabilito in una materia di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; all'articolo 18, comma 1, si sopprima inoltre il primo periodo – che contiene la definizione delle immersioni subacquee ricreative – in quanto non sono ravvisabili esigenze unitarie giustificatrici di intervento legislativo statale;

2) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si chiarisca la portata del richiamo ivi contenuto agli statuti regionali, trattandosi di fonti che non contengono disposizioni in materia di attività subacquee ed iperbariche;

3) all'articolo 2, comma 2, si preveda, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi indicato, in luogo del parere, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

4) all'articolo 8, comma 1 – che prevede, presso ciascun compartimento marittimo, l'istituzione di un registro delle imprese subacquee, con un'apposita sezione dedicata ai centri di formazione per la formazione professionale dei lavoratori subacquei ed iperbarici – si espunga il riferimento all'istituzione di tale ultima sezione, in quanto la materia della formazione professionale rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale regionale;

5) all'articolo 11, comma 7, si preveda il coinvolgimento delle Regioni, mediante l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in sede di adozione del decreto ministeriale volto ad introdurre norme in materia di igiene e sicurezza ivi richiamato;

6) all'articolo 15, comma 1, si sopprima la lettera *d*), in quanto la materia della «formazione e qualificazione professionale» non può formare oggetto di un intervento normativo statale; al comma 4 si provveda ad integrare la composizione del Comitato tecnico-scientifico istituito dall'articolo in oggetto allo scopo di garantirvi una più adeguata rappresentanza delle Regioni; al comma 8 si preveda infine che il decreto ministeriale di cui al comma 1 sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014
(C. 2977 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2977, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014», in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;

tenuto conto che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con due condizioni, delle quali la prima è stata recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere, mentre la seconda non è stata recepita in quanto la modifica all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 che con essa viene richiesta non sembrerebbe necessaria alla luce di un'interpretazione sistematica delle singole disposizioni contenute nell'articolo 48 in questione;

rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'articolato un articolo aggiuntivo volto ad esplicitare, all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 ed in conformità con quanto richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che anche gli atti emanati da enti diversi dallo Stato e finalizzati a recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi abbiano natura di titolo esecutivo.

ALLEGATO 3

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea relativa all'anno 2013
(Doc. LXXXVII, n. 2)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013,
esprime

NULLA OSTA

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (S. 1738 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1738, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali» la cui disciplina è affidata, dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), volta alla disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria, il Governo debba attenersi al principio e criterio direttivo che – in analogia con quanto previsto dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante Istituzione del giudice di pace – tra i requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria, figurino anche, nel territorio della provincia di Bolzano, quello della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca e, nel territorio della Valle d'Aosta, quello della conoscenza della lingua francese.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 14 aprile 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto
(Seguito dell'esame e approvazione)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, iniziato nella seduta dello scorso 1° aprile, della delibera in titolo.

Ricorda altresì che nel corso della successiva seduta del 9 aprile si è conclusa la discussione generale congiunta, al termine della quale il relatore Lainati si era impegnato a presentare una riformulazione della delibera relativa alle elezioni regionali che tenesse conto delle osservazioni dei colleghi.

Dà quindi la parola al collega Lainati perché proceda all'illustrazione del testo.

Il deputato Giorgio LAINATI (*PdL*), *relatore*, nell'esporre le modifiche apportate allo schema di delibera all'ordine del giorno, evidenzia che

all'articolo 3, commi 2, lettera *d*), e 3, la locuzione «elettori chiamati alle consultazioni» è stata sostituita con quella di «corpo elettorale nazionale».

Fa inoltre presente di aver riformulato il comma 8 dell'articolo 5, razionalizzando le previsioni in materia di pubblicazione dei dati del monitoraggio del pluralismo e delle altre informazioni rilevanti, già contenute nei commi 5 e 9 dello stesso articolo, che sono stati soppressi.

Recependo poi le osservazioni formulate dal collega Peluffo in discussione generale, fa presente di aver modificato il comma 2 dell'articolo 6, precisando che le schede televisive e radiofoniche, che illustrano le principali caratteristiche dei sistemi elettorali, sono trasmesse solo nelle regioni interessate; di aver introdotto all'articolo 7 le tribune elettorali regionali; di aver soppresso l'articolo 8, che prevedeva le interviste dei candidati a presidente della regione e infine di aver escluso la sottotitolazione e la traduzione nella lingua dei segni per conferenze stampa e confronti (articoli 9 e 10), in considerazione delle previsioni di ordine generale contenute nell'articolo 12 della presente delibera e di quanto stabilito anche nel vigente contratto nazionale di servizio.

Roberto FICO, *presidente*, prima di passare alla votazione finale sullo schema di delibera, chiede chi intenda intervenire per dichiarazioni di voto.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, segnala la carente applicazione delle disposizioni approvate in materia di *par condicio* dalla Commissione e i gravi squilibri che si verificano specie nei telegiornali regionali. Auspica quindi che l'AGCOM si adoperi affinché le disposizioni contenute nella presente delibera siano rispettate ed eventuali violazioni sanzionate.

Il deputato Michele ANZALDI (*PD*) chiede con quali modalità siano conteggiati nei programmi di approfondimento i tempi di intervento degli esponenti nazionali delle diverse forze politiche, in considerazione del fatto che a livello regionale le alleanze non sono sempre omogenee.

Roberto FICO, *presidente*, precisa che anche in passato si sono verificate situazioni analoghe e che quindi probabilmente già esiste una modalità definita di computo dei tempi di intervento ai fini del rispetto della *par condicio*.

La deputata Lorenza BONACCORSI (*PD*), nel concordare con le osservazioni del collega Anzaldi, chiede se possa essere utile audire su questo specifico punto il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di meglio comprendere i criteri con cui tali tempi sono conteggiati. E' dell'avviso che la questione vada subito affrontata, considerata la valenza nazionale della prossima consultazione elettorale. Preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Roberto FICO, *presidente*, è del parere che prima che si proceda a tale audizione, sia più utile acquisire con urgenza una nota dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che illustri i criteri fin qui adottati per tale conteggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di delibera concernente disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015, nel testo riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva all’unanimità.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015

(Seguito dell’esame e approvazione)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l’ordine del giorno reca il seguito dell’esame, iniziato nella seduta dello scorso 1° aprile, della delibera in titolo.

Ricorda altresì che nel corso della successiva seduta del 9 aprile si è conclusa la discussione generale congiunta.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di delibera recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva all’unanimità.

La seduta termina alle ore 14,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015 (Documento n. 6)

(Testo riformulato dal relatore e approvato dalla Commissione nella seduta del 14 aprile 2015)

Premesso che:

VISTO il decreto del Presidente della Regione Campania n. 60 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 9 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Campania;

VISTO il decreto del Prefetto della provincia di Genova del 1° aprile 2015 con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Marche n. 121 del 3 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 29 del 9 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale delle Marche;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Puglia n. 199 del 7 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 7 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Toscana n. 62 del 10 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Umbria n. 57 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 20 dell'11 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale dell'Umbria;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 44 del 27 marzo 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 27 marzo 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Veneto;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»;

g) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione»;

h) vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;

i) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;

l) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, «Legge elettorale» come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3;

m) vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Liguria;

n) vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio 2013, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della regione Liguria) sul numero dei consiglieri e degli assessori»;

o) vista la legge della regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, recante «Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5;

p) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 10 marzo 2015, n. 7;

q) vista la legge della regione Toscana 30 settembre 2014, n. 45, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»;

r) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2;

s) vista la legge della regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale», come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1;

t) rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché

ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, previste per il giorno 31 maggio 2015, e per il giorno 14 giugno 2015, limitatamente alle regioni in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera. Essa si realizza con le tribune disposte dalla Commissione, le conferenze stampa, i confronti, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui rispettivamente agli articoli 7, 9, 10, 3 e 4 della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 8 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 5 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 6 della presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto del corpo elettorale nazionale;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente

la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso ai soggetti politici che abbiano presentato liste di candidati per il rinnovo dei consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del corpo elettorale nazionale.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti aventi diritto e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari o consiliari tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma *2-bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle liste al territorio:

a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione.

b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 5.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'arti-

colo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo, relativi alla testata diretta, dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garan-

tire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata, nonché le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.

Articolo 6.

(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nel proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette, nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera, schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti

da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati in-transportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 7.

(Tribune elettorali)

1. Per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni di cui all'articolo 1 della presente delibera, la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte, in sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4 e, in sede regionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.

3. Alle tribune, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte, in sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, e, in sede regionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici in-

dividuati dall'articolo 4, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 1, di norma, sono riprese e trasmesse dalla sede di Roma della Rai, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 15.

Articolo 8.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a diffusione regionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, della presente delibera.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della Rai delle regioni interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 9.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera,

nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa su rete locale a partire dalle ore 21. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radio-televisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.

Articolo 10.

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.

Articolo 11.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal 17 aprile 2015 fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 12.

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 13.

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 14.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, effettuate indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito *web* della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attua-

zione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 15.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale)

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015 (Documento n. 7)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 14 aprile 2015)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del ministro dell'interno del 19 marzo 2015 sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 45 del 2 marzo 2015 sono state fissate per il giorno 10 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 24 maggio 2015;

con decreto n. 3/G/2015 dell'assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. 29 del 31 marzo 2015, sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;

con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n. 77 del 13 marzo 2015, sono state fissate per i giorni 31 maggio e 1° giugno 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 14 e 15 giugno 2015;

con decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 47 dell'11 febbraio 2015, sono state fissate per il giorno 10 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 24 maggio 2015;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*»;

e) visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*»;

f) vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*»;

g) vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «*Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*» ;

h) visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

i) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*»;

j) visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «*Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013*»;

k) vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «*Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*»;

l) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «*Legge elettorale regionale*» e successive modifiche e integrazioni;

m) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «*Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*»;

n) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «*Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14*»;

o) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «*Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*»;

p) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «*Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995*»;

q) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*»;

r) visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

s) vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «*Indizione delle elezioni comunali e provinciali*»;

t) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

u) visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «*Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana*»;

v) vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «*Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali*»;

w) vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «*Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*»;

x) vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «*Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*»;

y) vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «*Disposizioni in materia di elezioni comunali*», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;

z) vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante «*Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche*», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3.

Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 6 della presente delibera, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo

gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma *2-bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante pre-

sentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti po-

litici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito *web* i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispose e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo

giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione eletto-

rale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Programmi dell'Accesso)

1. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia della presente delibera.

Articolo 9.

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 10.

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica per via telematica alla Commissione e all'Au-

torità per le garanzie nelle comunicazioni il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, effettuate indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito *web* della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale)

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 14 aprile 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 15,25.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 14 aprile 2015

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 173

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 14 aprile 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Michele NICOLETTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della delegazione

Michele NICOLETTI, *presidente*, riferisce che in una delle ultime riunioni della Commissione Regolamento è stato presentato un rapporto relativo alle percentuali di presenze delle Delegazioni alle riunioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. L'Italia è poco sotto al 50 per cento e per questo tale rapporto sarà ufficialmente inviato alle presidenze delle Camere.

Ha quindi ritenuto di scrivere una lettera ai presidenti, al fine di segnalare l'esigenza di una programmazione dei lavori che tenga conto dell'attività internazionale dell'APCE.

Illustra l'ordine del giorno della Sessione, che si svolgerà dal 20 al 24 aprile. A tale riguardo, osserva che è sempre di cruciale importanza il tema della partecipazione della Federazione russa ai lavori dell'Assemblea, anche se prima della Sessione di giugno non verrà presa una decisione formale e la parte russa ha comunque fatto sapere che non parteciperà ai lavori fino all'inizio del prossimo anno.

Segnala altri documenti di particolare interesse, come quello relativo ai *foreign fighters*, di cui si è occupato recentemente anche il nostro Parlamento.

Ricorda che è stato redatta anche una *newsletter* relativa all'attività svolta dalle commissioni mentre una *newsletter* più politica, relativa all'attività della delegazione in sede, sarà redatta a breve.

Comunica che si svolgerà il 21 aprile a Strasburgo, su iniziativa della deputata Santerini, un'iniziativa relativa ai «Rom tra memoria e diritti» cui parteciperanno Ulrich Bunjes, Rappresentante Speciale del Segretario

Generale per i diritti Rom, Santino Spinelli, professore di Lingua e Cultura Romaní all'Università di Chieti e Gülsün Bilgehan, Presidente della Commissione Uguaglianza e non discriminazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunica infine che il 4 e il 5 giugno si svolgerà a Roma la riunione della Commissione politica e che il 4 giugno, nel pomeriggio, verrà organizzata una Conferenza sulla corruzione, mentre il 5, in occasione della riunione della Sottocommissione Medio Oriente, verrà organizzato un seminario sui temi dell'immigrazione.

Ricorda che il 20 aprile sarà presente a Strasburgo il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, per un'audizione dinanzi alla Commissione politica. Si tratterà poi di organizzare un incontro con la Delegazione.

Ricorda infine che è stato pubblicato su *internet* il bando di concorso per un premio per la migliore tesi di laurea magistrale e di dottorato sul tema del contrasto alla violenza contro le donne. Sono già arrivati alcuni elaborati. Comunica che anche la Polonia ha ratificato la Convenzione di Istanbul.

Ricorda infine che si è svolta una visita ufficiale della Presidente dell'APCE, Anne Brasseur, a Roma e in Sicilia, ove in particolare è stato visitato il CARA di Mineo.

La senatrice Adele GAMBARO (*Misto*), ricorda che sarebbe sua intenzione, anche in qualità di presidente della Commissione Cultura, invitare la Commissione a svolgere una riunione in Italia il prossimo anno.

La Commissione ha inoltre in animo di partecipare all'EXPO, secondo modalità che dovranno essere individuate.

La deputata Celeste COSTANTINO (*SEL*) osserva, quanto all'applicazione della Convenzione di Istanbul, che non andrebbero perse alcune occasioni. In particolare si parla oggi di «buona scuola», disegno di legge incardinato in Commissione Cultura alla Camera. A tale riguardo, ricorda l'articolo 14 della Convenzione che parla ad esempio di educazione sessuale: osserva che i contenuti della Convenzione di Istanbul dovrebbero essere recepiti.

Quanto al CARA di Mineo, che viene considerato il più grande d'Europa, bisogna in realtà sottolineare come il più grande sia invece quello di Isola Capo Rizzuto, che presenta gravi problemi, su cui ha anche presentato un'interrogazione. Ritiene che la Delegazione dovrebbe svolgere una visita per verificare le condizioni degradanti in cui versano i migranti.

La deputata Maria Edera SPADONI (*M5S*) evidenzia che è rimasta pendente la questione della sua partecipazione al *Network* sulla violenza contro le donne. Ricorda di essere relatrice per la Commissione Uguaglianza dell'APCE di un rapporto sull'istituzione di una banca dati sulle violenze contro le donne, per cui è molto attenta a queste tematiche.

Michele NICOLETTI, *presidente*, osserva, sul tema dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, che si potrebbe organizzare un incontro con l'onorevole Martelli, Consigliera del Presidente del Consiglio per le pari opportunità e con la Presidente della Commissione giustizia, onorevole Ferranti. Potrebbe inoltre scrivere una lettera al relatore in Commissione Cultura per richiamare l'attenzione sulla necessità di incorporare nel provvedimento i contenuti della Convenzione. Concorda sull'idea di una visita al centro di Capo Rizzuto.

La deputata Milena SANTERINI (*PI-CD*), concorda sull'incontro con le onorevoli Martelli e Ferranti. In relazione al seminario da Lei organizzato martedì 21 aprile, nel corso della sessione, informa che in tale occasione sarà anche presentato dall'autrice, Ellie Keen, un manuale per insegnanti e formatori, dal titolo *Mirrors – Manual on combating antigypsyism through human rights*.

Michele NICOLETTI, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15,15.

